

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 22 maggio 2013

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero

dell'economia e delle finanze

DECRETO 3 aprile 2013, n. 55.

Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (13G00097) ... Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione,

dell'università e della ricerca

DECRETO 24 aprile 2013.

Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale - anno accademico 2013/2014.

(Decreto n. 334). (13A04299) Pag. 62



**Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**

DECRETO 9 maggio 2013.

Riconoscimento del Consorzio Chianti Colli Senesi e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo dell'8 aprile 2010, n. 61 per la DOCG «Chianti Colli Senesi». (13A04301).... Pag. 78

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Conferenza unificata

INTESA 11 aprile 2013.

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare per le procedure di accreditamento delle Agenzie per le imprese, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159. (Rep. Atti n. 46/CU). (13A04300).... Pag. 80

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**Ministero
dell'economia e delle finanze**

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 maggio 2013 (13A04428)..... Pag. 83

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 maggio 2013 (13A04429)..... Pag. 84

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 maggio 2013 (13A04430)..... Pag. 84

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 maggio 2013 (13A04431)..... Pag. 85

**Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**

Domanda di registrazione della denominazione «SAL DE TAVIRA»/«FLOR DE SAL DE TAVIRA». (13A04302)..... Pag. 85



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 aprile 2013, n. 55.

Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E LA SEMPLIFICAZIONE

Visto il Titolo V della Costituzione;

Visto l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche e integrazioni, concernente gli obblighi dei contribuenti in relazione alla fatturazione;

Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nella parte in cui demanda all'Istituto nazionale di statistica il compito di pubblicare annualmente l'elenco delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e successive modificazioni, concernente l'attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA;

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante delega al governo per l'attuazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, con particolare riferimento all'articolo 1 recante principi fondamentali di coordinamento e di armonizzazione dei sistemi contabili per gli obiettivi di finanza pubblica;

Visti i commi da 209 a 214 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, volti a semplificare il procedimento di fatturazione nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, introducen-

do l'obbligo di emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture in forma elettronica, nonché l'elaborazione dei relativi dati ai fini del monitoraggio della finanza pubblica;

Viste le modifiche apportate al comma 209 ed al comma 214 dell'articolo 1 della citata legge n. 244 del 24 dicembre 2007 a seguito di quanto disposto dall'articolo 10 comma 13-*duodecies* del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito dalla legge 214 del 22 dicembre 2011;

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 3 maggio 2008, n. 103, recante la individuazione del gestore del sistema di interscambio della fatturazione elettronica nonché delle relative attribuzioni e competenze;

Ritenuta la necessità di attuare le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge n. 244 del 2007, e successive modificazioni, in coerenza con il quadro giuridico stabilito con la legge n. 42 del 2009;

Ritenuto altresì che le predette disposizioni della legge n. 244 del 2007 sono essenziali per l'attuazione dei principi costituzionali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario stabiliti dall'articolo 117 della Costituzione;

Ritenuto di dover assicurare la compatibilità delle disposizioni di cui al presente regolamento con le determinazioni assunte dall'Unione Europea in materia di fatturazione elettronica;

Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo;

Sentita la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la quale ha espresso parere favorevole;



Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2012;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota 3/2079/UCL del 28 febbraio 2013;

A D O T T A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento reca disposizioni in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, attraverso il Sistema di interscambio, ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

2. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione nei riguardi delle amministrazioni di cui al comma 209 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ai soli fini del presente regolamento, singolarmente ovvero nel loro complesso, sono definite «amministrazioni».

3. Le disposizioni di cui al presente decreto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le amministrazioni si adeguano nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 2.

Fattura elettronica, regole tecniche e linee guida

1. Ai fini del presente regolamento, la fattura elettronica reca i dati e le informazioni indicati e definiti nel documento recante «Formato della fattura elettronica» che costituisce l'allegato A del regolamento.

2. La fattura elettronica trasmessa alle amministrazioni attraverso il Sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008 riporta obbligatoriamente le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'allegato A al presente regolamento.

3. Le regole tecniche relative alle modalità di emissione della fattura elettronica, nonché alla trasmissione e al ricevimento della stessa attraverso il Sistema di interscambio, sono quelle del documento che costituisce l'allegato B del presente regolamento.

4. La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l'allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di interscambio.

5. Le linee guida per la gestione della fattura elettronica da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono contenute nel documento che costituisce l'allegato C del presente regolamento.

Art. 3.

Codici degli uffici

1. Le amministrazioni identificano i propri uffici deputati in via esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche da parte del Sistema di interscambio e ne curano l'inserimento nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), istituito all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana 21 novembre 2000, n. 272, in tempo utile per garantirne l'utilizzo in sede di trasmissione delle fatture elettroniche; le stesse amministrazioni curano altresì, agli stessi fini, l'aggiornamento periodico dei propri uffici nel predetto Indice, che provvede ad assegnare il codice in modo univoco.

2. La fattura elettronica, fra i dati obbligatori di cui all'articolo 2, comma 2, riporta esclusivamente i codici IPA degli uffici destinatari di fatture elettroniche di cui al comma 1 del presente articolo, consultabili sul sito www.indicepa.gov.it.

3. Le regole di identificazione e gestione degli uffici destinatari di fatture elettroniche in ambito IPA sono riportate nell'allegato D del presente regolamento.

Art. 4.

Misure di supporto per le piccole e medie imprese

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, rende disponibile in via non onerosa sul proprio portale elettronico, accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it, alle piccole e medie imprese abilitate al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e che forniscono beni e servizi alle amministrazioni, i ser-



vizi e gli strumenti di supporto di natura informatica in tema di generazione delle fatture nel formato previsto dal Sistema di interscambio e di conservazione, nonché i servizi di comunicazione con il detto Sistema, secondo quanto previsto nel documento che costituisce l'allegato E del presente regolamento.

2. L'Agenzia per l'Italia digitale, in collaborazione con Unioncamere e sentite le associazioni di categoria delle imprese e dei professionisti, mette a disposizione delle piccole e medie imprese, in via non onerosa, il supporto per lo sviluppo di strumenti informatici «open source» per la fatturazione elettronica.

Art. 5.

Intermediari

1. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione della fattura elettronica mantenendo inalterate le responsabilità fiscali dell'ente emittente la fattura nei confronti delle PA.

2. Le pubbliche amministrazioni possono costituirsi quali intermediari nei confronti di altre pubbliche amministrazioni previo accordo tra le parti.

Art. 6.

Disposizioni transitorie e finali

1. A decorrere dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto il Sistema di Interscambio viene reso disponibile alle amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 che, volontariamente e sulla base di specifici accordi con tutti i propri fornitori, intendono avvalersene per la ricezione delle fatture elettroniche secondo le modalità del presente regolamento. In tali casi, la data di effettiva applicazione delle disposizioni del presente regolamento nei riguardi di tali amministrazioni è quella dalle stesse comunicate al gestore di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e successive modificazioni.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, gli obblighi stabiliti dall'articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, decorrono dal termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale individuati come tali nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicato dall'ISTAT entro il 31 luglio di ogni anno.

3. Fuori dai casi di cui al comma 1, gli obblighi di cui al comma 2 decorrono dal termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto nei confronti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, diverse da quelle indicate nei commi 2 e 4, nonché da quelle di cui all'articolo 1 comma 214 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

4. Con successivo decreto verranno determinate le modalità di applicazione degli obblighi stabiliti all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e successive modificazioni, al momento escluse dal presente regolamento, alle fatture emesse da parte di soggetti non residenti in Italia e alle fatture, già trasmesse in modalità telematica, relative al servizio di pagamento delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché al servizio di trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

5. Le amministrazioni completano il caricamento degli uffici, di cui all'articolo 3 comma 1, entro 3 mesi dalla data di decorrenza degli obblighi di cui ai precedenti commi.

6. A decorrere dalle date di cui ai commi da 1 a 4, le amministrazioni in essi indicate non possono accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e, trascorsi tre mesi da tali date, le stesse non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico.

7. I documenti A, B, C, D, E, allegati al presente regolamento ne costituiscono sua parte integrante.

Il presente regolamento munito del sigillo di Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 3 aprile 2013

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GRILLI

*Il Ministro
per la pubblica amministrazione
e la semplificazione*
PATRONI GRIFFI

Visto, il *Guardasigilli*: SEVERINO


Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2013

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 4, Economia e finanze, foglio n. 129



ALLEGATO "A"

FORMATO DELLA FATTURA ELETTRONICA



SOMMARIO

1.	PREMESSA	
2.	CONTENUTO INFORMATIVO	
3.	INFORMAZIONI FISCALI	
3.1	Cedente/Prestatore	
3.2	Rappresentante Fiscale Del Cedente/Prestatore	
3.3	Cessionario/Committente	
3.4	Soggetto Emittente	
3.5	Dati Generali	
3.6	Beni/Servizi	
4.	INFORMAZIONI PER LA TRASMISSIONE ATTRAVERSO SDI	
4.1	Trasmittente	
4.2	Destinatario	
5.	INFORMAZIONI PER L'INTEGRAZIONE NEL PROCESSO DI CICLO PASSIVO	
5.1	Ordine Acquisto	
5.2	Contratto	
5.3	Ricezione	
5.4	Fatture Collegate	
5.5	Cassa Previdenziale	
6.	ALTRE INFORMAZIONI	
6.1	Trasmittente	
6.2	Cedente/Prestatore	
6.3	Rappresentante Fiscale del Cedente/Prestatore	
6.4	Cessionario/Committente	
6.5	Terzo Intermediario Soggetto Emittente	
6.6	Dati Generali	
6.7	Beni/Servizi	
6.8	Pagamento	
6.9	Allegati	



1. **PREMESSA**

Il presente documento descrive le informazioni presenti nella fattura elettronica di cui al comma 212, lettera b) della legge n. 244/2007.

I dati delle fatture elettroniche da trasmettere al Sdl devono essere rappresentati in un file in formato XML (eXtensible Markup Language) non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.

Le specifiche tecniche relative alla struttura sintattica ed alle caratteristiche informatiche delle suddette informazioni sono rese disponibili entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento sul sito del Sistema di Interscambio www.fatturapa.gov.it.

Tali specifiche vengono predisposte ed aggiornate dall'Agenzia delle Entrate, nel ruolo di gestore del Sistema di Interscambio, sentite le strutture competenti del Ministero dell'economia e finanze e l'Agenzia per l'Italia digitale, garantendo la continuità del servizio ed i tempi tecnici necessari ad eventuali aggiornamenti delle procedure informatiche e organizzative.

"Il tracciato della fattura di cui al presente regolamento e' stato oggetto di una attività di confronto, nell'ambito del progetto PEPPOL (Pan European Public Procurement On Line), con gli standard che prevedibilmente saranno usati a livello comunitario.

In particolare:

- è stata effettuata la mappatura tra la parte core dell'UBL 2.0 e il formato Sdl;
- è stato presentato un comment log con le richieste di integrazione dei dati presenti nel formato Sdl ed assenti nel core UBL 2.0;
- tale comment log è stato ufficialmente e completamente recepito dal gruppo di progetto a settembre 2009."



2. CONTENUTO INFORMATIVO

- a) Il DPR 633 del 1972 reca, agli articoli 21 e 21-bis, le informazioni da riportare in fattura in quanto rilevanti ai fini fiscali.

Ad integrazione, tenuto conto della natura informatica del processo, entrano a far parte del contenuto della fattura elettronica le ulteriori seguenti informazioni:

- b) informazioni indispensabili ai fini di una corretta trasmissione della fattura elettronica al soggetto destinatario attraverso il Sistema di Interscambio (SdI nel seguito) di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- c) informazioni utili per la completa dematerializzazione del processo di ciclo passivo attraverso l'integrazione del documento fattura con i sistemi gestionali e/o con i sistemi di pagamento;
- d) eventuali ulteriori informazioni che possono risultare di interesse per esigenze informative concordate tra cliente e fornitore ovvero specifiche dell'emittente, con riferimento a particolari tipologie di beni ceduti/prestati, ovvero di utilità per il colloquio tra le parti.



3. INFORMAZIONI FISCALI

Vengono di seguito riportate le informazioni rilevanti ai fini fiscali.

3.1 CEDENTE/PRESTATORE

Dati Anagrafici

Identificativo Fiscale IVA (Partita IVA): numero di identificazione fiscale ai fini IVA; per i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato Italiano corrisponde al numero di partita IVA assegnato dall'Anagrafe Tributaria; per tutti gli altri soggetti si fa riferimento all'identificativo fiscale assegnato dall'autorità del paese di residenza; all'identificativo fiscale deve essere anteposto il codice del paese assegnante (secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code).

Denominazione: ditta, denominazione o ragione sociale del cedente/prestatore del bene/servizio da valorizzare nei casi di persona non fisica; la valorizzazione di questo campo è in alternativa a quella dei campi *Nome* e *Cognome* seguenti.

Nome: nome del cedente/prestatore del bene/servizio da valorizzare nei casi di persona fisica; la valorizzazione di questo campo presuppone anche la valorizzazione del campo *Cognome* ed è in alternativa a quella del campo *Denominazione*.

Cognome: cognome del cedente/prestatore del bene/servizio da valorizzare nei casi di persona fisica; la valorizzazione di questo campo presuppone anche la valorizzazione del campo *Nome* ed è in alternativa a quella del campo *Denominazione*.

Regime Fiscale: regime fiscale del cedente/prestatore del bene/servizio.

Dati Sede

Indirizzo: indirizzo del cedente/prestatore del bene/servizio; deve essere valorizzato con il nome della via, piazza, etc.

Numero Civico: numero civico relativo all'indirizzo specificato nel campo precedente.

CAP: Codice di Avviamento Postale relativo all'indirizzo.

Comune: comune cui si riferisce l'indirizzo.

Provincia: sigla della provincia di appartenenza del comune.

Nazione: codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code.

Dati Stabile Organizzazione

I campi indicati di seguito devono essere valorizzati nei soli casi in cui il cedente/prestatore è un soggetto non residente ed effettua la transazione oggetto del documento tramite l'organizzazione residente sul territorio nazionale. Si riferiscono alla stabile organizzazione in Italia.

Indirizzo: indirizzo della stabile organizzazione del cedente/prestatore del bene/servizio; deve essere valorizzato con il nome della via, piazza, etc.



Numero Civico: numero civico relativo all'indirizzo specificato nel campo precedente.

CAP: Codice di Avviamento Postale relativo all'indirizzo.

Comune: comune cui si riferisce l'indirizzo.

Provincia: sigla della provincia di appartenenza del comune.

Dati Iscrizione R.E.A.

Tali campi devono essere valorizzati nei casi di società soggette al vincolo dell'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2250 del codice civile.

Ufficio: sigla della provincia ove ha sede l'Ufficio del Registro delle Imprese presso il quale è registrata la società.

Numero REA: numero di repertorio con il quale la società è iscritta nel Registro delle Imprese.

Capitale Sociale: indica il capitale sociale quale somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio della società; questo campo è valorizzato nei soli casi di società di capitali (SPA, SAPA, SRL).

Socio Unico: questo campo è valorizzato nei soli casi di società a responsabilità limitata (SRL); indica se queste si compongono di un unico socio o di più soci.

Stato Liquidazione: indica se la società si trova in stato di liquidazione oppure no.

3.2 RAPPRESENTANTE FISCALE DEL CEDENTE/PRESTATORE


Dati Anagrafici

Partita IVA: numero di partita IVA assegnato dall'Anagrafe Tributaria al rappresentante fiscale del cedente/prestatore.

Denominazione: ditta, denominazione o ragione sociale del rappresentante fiscale del cedente/prestatore da valorizzare nei casi di persona non fisica; la valorizzazione di questo campo è in alternativa a quella dei campi *Nome* e *Cognome* seguenti.

Nome: nome del rappresentante fiscale del cedente/prestatore da valorizzare nei casi di persona fisica; la valorizzazione di questo campo presuppone anche la valorizzazione del campo *Cognome* ed è in alternativa a quella del campo *Denominazione*.

Cognome: cognome del rappresentante fiscale del cedente/prestatore da valorizzare nei casi di persona fisica; la valorizzazione di questo campo presuppone anche la valorizzazione del campo *Nome* ed è in alternativa a quella del campo *Denominazione*.



3.3 CESSIONARIO/COMMITTENTE

Dati Anagrafici

Partita IVA: numero di partita IVA assegnato dall'Anagrafe Tributaria al cessionario/committente;

Codice Fiscale: numero di codice fiscale assegnato dall'Anagrafe Tributaria al cessionario/committente;

Denominazione: denominazione del cessionario/committente (corrisponde alla struttura destinataria della fattura).

Dati della Sede ovvero, nei casi previsti dal D.M. n° 370/2000, dell'ubicazione dell'utenza

Indirizzo: indirizzo del cessionario/committente; deve essere valorizzato con il nome della via, piazza, etc.

Numero Civico: numero civico relativo all'indirizzo specificato nel campo precedente.

CAP: Codice di Avviamento Postale relativo all'indirizzo.

Comune: comune cui si riferisce l'indirizzo.

Provincia: sigla della provincia di appartenenza del comune.

3.4 SOGGETTO EMITTENTE

È presente nei casi di documenti emessi da un soggetto diverso dal cedente/prestatore.

Soggetto Emittente: codice che sta ad indicare se la fattura è stata emessa da parte del cessionario/committente ovvero da parte di un terzo per conto del cedente/prestatore.

3.5 DATI GENERALI

Nel caso di "lotto di fatture" questi dati devono essere ripetuti per ogni fattura del lotto.


Dati Generali Documento

Tipo Documento: tipologia del documento oggetto della trasmissione (fattura, acconto/anticipo su fattura, nota di credito, parcella ...).

Divisa: tipo di valuta utilizzata per l'indicazione degli importi espressa secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:2001.

Data fattura: data del documento (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).

Numero: numero progressivo attribuito dal cedente/prestatore al documento.



Tipo Ritenuta: tipologia di ritenuta di acconto (persone fisiche o persone giuridiche) da valorizzare nei casi in cui ne è prevista l'applicazione.

Importo Ritenuta: importo della ritenuta di acconto da indicare solo se valorizzato il campo *Tipo Ritenuta*.

Aliquota Ritenuta: aliquota (espressa in percentuale %) della ritenuta d'acconto da indicare solo se valorizzato il campo *Tipo Ritenuta*.

Causale Pagamento: codice della causale del pagamento (il codice corrisponde a quello utilizzato per la compilazione del modello 770S) da valorizzare nei casi di documenti soggetti a ritenuta d'acconto (campo *Tipo Ritenuta* valorizzato).

Numero Bollo: estremi della relativa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio delle Entrate per l'assolvimento in modo virtuale, da valorizzare nei casi in cui sia prevista l'imposta di bollo.

Importo Bollo: importo dell'imposta di bollo da indicare solo se valorizzato il campo *Numero Bollo*.

Tipo Cassa Previdenziale: cassa di previdenza della categoria professionale di appartenenza, da valorizzare nei soli casi in cui è presente.

Aliquota Cassa: aliquota contributiva (espressa in percentuale %) prevista per la cassa di previdenza, da indicare solo se valorizzato il campo *Tipo Cassa Previdenziale*.

Importo Contributo Cassa: importo del contributo relativo alla cassa di previdenza della categoria professionale, da indicare solo se valorizzato il campo *Tipo Cassa Previdenziale*.

Aliquota IVA: IVA (espressa in percentuale %) applicata alla cassa; nel caso di non applicabilità, il campo deve essere valorizzato a zero.

Dati Ddt (documento di trasporto)


Nei casi in cui sia presente un documento di trasporto collegato alla fattura, casi di fatturazione differita, vanno valorizzati i seguenti campi per ogni documento di trasporto.

Numero DDT: numero del Documento di Trasporto.

Data DDT: data del Documento di Trasporto (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).

Normativa Di Riferimento

Norma Di Riferimento: norma di riferimento, comunitaria o nazionale, da indicare nei casi in cui il cessionario/committente è debitore di imposta in luogo del cedente/prestatore (*reverse charge*), o nei casi in cui sia tenuto ad emettere autofattura.



Fattura Principale

È presente nei casi di fatture per operazioni accessorie, emesse dagli 'autotrasportatori' per usufruire delle agevolazioni in materia di registrazione e pagamento IVA.

Numero Fattura Principale: numero della fattura relativa al trasporto di beni, da indicare sulle fatture emesse dagli autotrasportatori per certificare le operazioni accessorie.

Data Fattura Principale: data della fattura principale (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).

3.6 BENI/SERVIZI

Nel caso di "lotto di fatture" questi dati devono essere ripetuti per ogni fattura del lotto.

Dettaglio Linee

Numero Linea: numero che identifica la linea di dettaglio del bene/servizio riportata sul documento.

Tipo Cessione Prestazione: codice che identifica la tipologia di cessione/prestazione qualora si tratti di sconto, premio, abbuono o spesa accessoria; è quindi valorizzabile soltanto in presenza di questi casi.

Descrizione: natura e qualità del bene/servizio oggetto della cessione/prestazione; può fare anche riferimento ad un precedente documento emesso a titolo di anticipo/acconto.

Quantità: numero di unità cedute/prestate; può non essere valorizzato nei casi in cui la prestazione non sia quantificabile.

Unità Misura: unità di misura in cui è espresso il campo *Quantità*.

Data Inizio Periodo: data iniziale del periodo di riferimento cui si riferisce l'eventuale servizio prestato (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).

Data Fine Periodo: data finale del periodo di riferimento cui si riferisce l'eventuale servizio prestato (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).

Prezzo Unitario: prezzo unitario del bene/servizio; nel caso di beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, l'importo indicato rappresenta il "*valore normale*".

Percentuale Sconto: eventuale sconto applicato (espresso in percentuale %).

Prezzo Totale: importo totale del bene/servizio al netto dell'eventuale sconto.

Aliquota IVA: IVA (espressa in percentuale %) applicata alla cessione/prestazione; nel caso di non applicabilità, il campo deve essere valorizzato a zero.



Riepilogo Aliquota

È presente nei casi in cui, almeno in una linea del blocco *Dettaglio Linee* figuri il campo *Aliquota IVA* diverso da zero, ovvero se presenti spese accessorie

Aliquota IVA: IVA (espressa in percentuale %).

Norma Riferimento Aliquota Ridotta: normativa di riferimento da indicare nei casi di aliquota IVA ridotta.

Spese Accessorie: corrispettivi relativi alle cessioni accessorie, (es. imballaggi etc.) qualora presenti.

Imponibile: valore totale dell'imponibile per singola aliquota.

Arrotondamento: importo dell'arrotondamento sull'imponibile, qualora presente.

Imposta: imposta corrispondente all'applicazione dell'aliquota IVA sul relativo imponibile.

Esigibilità IVA: codice che esprime il regime di esigibilità dell'IVA (differita o immediata).

Altri Dati Di Riepilogo

Natura: codice che esprime la natura delle operazioni che non rientrano tra quelle imponibili.

Importo: importo riferito alle operazioni di cui al campo *Natura*.

Riferimento Normativo: normativa di riferimento per le operazioni di cui al campo *Natura*.

Dati Su Veicoli

Sono presenti nei casi di cessioni tra paesi membri di mezzi di trasporto nuovi. Dati relativi ai veicoli di cui all'art. 38, comma 4 del DL 331 del 1993.

Data: data di prima immatricolazione o di iscrizione del mezzo di trasporto nei pubblici registri (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).

Totale Percorso: totale chilometri percorsi, oppure totale ore navigate o volate del mezzo di trasporto.



4. INFORMAZIONI PER LA TRASMISSIONE ATTRAVERSO SDI

Vengono di seguito riportate le informazioni indispensabili per garantire la trasmissione delle fatture elettroniche attraverso il SdI di cui al precedente paragrafo 2 b):

4.1 TRASMITTENTE

Identificativo Fiscale: numero di identificazione fiscale del trasmittente: corrisponde al codice fiscale assegnato dall'Anagrafe Tributaria; per i non residenti si fa riferimento all'identificativo fiscale assegnato dall'autorità del paese di residenza; all'identificativo fiscale deve essere anteposto il codice del paese assegnante (secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code).

Progressivo Invio: progressivo univoco che il soggetto trasmittente attribuisce ad ogni documento fattura elettronica.

Formato Trasmissione: codice identificativo della versione della struttura informatica con cui è stato predisposto il documento fattura elettronica.

4.2 DESTINATARIO

Codice Destinatario: identifica l'ufficio centrale o periferico, appartenente all'Amministrazione di cui all'articolo 1 lettera 2) del presente Regolamento, al quale è destinata la fattura; la sua valorizzazione deve rispettare quanto previsto dall'allegato D di cui all'art. 3 lettera 3) del presente Regolamento.



5. INFORMAZIONI PER L'INTEGRAZIONE NEL PROCESSO DI CICLO PASSIVO

Vengono di seguito riportate le informazioni utili per la completa dematerializzazione del processo di ciclo passivo di cui al precedente paragrafo 2 c); la loro definizione, nel rapporto contrattuale tra le parti, è fortemente consigliata in quanto la loro valorizzazione è propedeutica alla dematerializzazione del ciclo passivo delle amministrazioni.

Nel caso di "lotto di fatture" questi dati possono essere riportati per ogni fattura del lotto.

5.1 ORDINE ACQUISTO

Dati relativi all'ordine di acquisto dal quale scaturisce la cessione/prestazione oggetto del documento fattura.

Riferimento Numero Linea: numero della linea o delle linee di dettaglio della fattura alle quali si riferisce l'ordine di acquisto così come identificato dai tre campi successivi (*Identificativo Documento, Data, Numero Item*); nel caso in cui l'ordine di acquisto si riferisce all'intera fattura, questo campo non deve essere valorizzato.

Identificativo Documento: numero dell'ordine di acquisto associato alla fattura secondo quanto indicato nel campo *Riferimento Numero Linea*.

Data: data dell'ordine di acquisto associato alla fattura secondo quanto indicato nel campo *Riferimento Numero Linea*.

Numero Item: identificativo della singola voce (linea di ordine) all'interno dell'ordine di acquisto associata alla fattura secondo quanto indicato nei campi *Riferimento Numero Linea*.

5.2 CONTRATTO

Dati relativi al contratto dal quale scaturisce la cessione/prestazione oggetto del documento fattura.

Riferimento Numero Linea: numero della linea o delle linee di dettaglio della fattura alle quali si riferisce il contratto così come identificato dai tre campi successivi (*Identificativo Documento, Data, Numero Item*); nel caso in cui il contratto si riferisce all'intera fattura, questo campo non deve essere valorizzato.

Identificativo Documento: numero del contratto associato alla fattura secondo quanto indicato nel campo *Riferimento Numero Linea*.

Data: data del contratto associato alla fattura secondo quanto indicato nel campo *Riferimento Numero Linea* (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).

Numero Item: identificativo della singola voce (linea di contratto) all'interno del contratto associata alla fattura secondo quanto indicato nei campi *Riferimento Numero Linea*.



5.3 RICEZIONE

Dati relativi alla ricezione dei beni/servizi oggetto del documento fattura.

Riferimento Numero Linea: numero della linea o delle linee di dettaglio della fattura alle quali si riferisce la ricezione così come identificata dai tre campi successivi (*Identificativo Documento, Data, Numero Item*); nel caso in cui la ricezione si riferisce all'intera fattura, questo campo non deve essere valorizzato.

Identificativo Documento: numero della ricezione associata alla fattura secondo quanto indicato nel campo *Riferimento Numero Linea*.

Data: data della ricezione associata alla fattura secondo quanto indicato nel campo *Riferimento Numero Linea* (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).

Numero Item: identificativo della singola voce (linea di ricezione) all'interno della ricezione associata alla fattura secondo quanto indicato nei campi *Riferimento Numero Linea*.

5.4 FATTURE COLLEGATE

Dati relativi alla fattura alla quale si collega il documento in oggetto.

Riferimento Numero Linea: numero della linea o delle linee di dettaglio della fattura alle quali si riferisce la fattura collegata così come identificata dai tre campi successivi (*Identificativo Documento, Data, Numero Item*); nel caso in cui la fattura collegata si riferisce all'intera fattura, questo campo non deve essere valorizzato.

Identificativo Documento: numero della fattura collegata associata alla fattura secondo quanto indicato nel campo *Riferimento Numero Linea*.

Data fattura: data della fattura collegata associata alla fattura secondo quanto indicato nel campo *Riferimento Numero Linea* (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).

Numero Item: identificativo della singola voce (linea di fattura collegata) all'interno della fattura collegata associata alla fattura secondo quanto indicato nei campi *Riferimento Numero Linea*.

5.5 CASSA PREVIDENZIALE

Ritenuta Acconto: indica se il contributo cassa è soggetto a ritenuta.

Imponibile Cassa: importo sul quale applicare il contributo cassa previdenziale per singola aliquota.

Natura: codice che esprime la natura delle operazioni che non rientrano tra quelle imponibili.

Riferimento Amministrazione: identificativo del riferimento amministrativo – contabile utilizzabile per inserire un eventuale riferimento utile all'amministrazione destinataria (es.: capitolo di spesa, conto economico ...).



6. ALTRE INFORMAZIONI

Vengono di seguito riportate le informazioni che possono essere inserite in fattura a seguito di accordi tra le parti ovvero per esigenze specifiche del soggetto emittente, di cui al precedente paragrafo 2 d).

6.1 TRASMITTENTE

Contatti trasmittente

Telefono: contatto telefonico fisso/mobile.

Email: indirizzo di posta elettronica.

6.2 CEDENTE/PRESTATORE

Dati Anagrafici

Codice Fiscale: codice fiscale del cedente/prestatore assegnato dall'Anagrafe Tributaria.

Codice EORI: numero del Codice EORI (*Economic Operator Registration and Identification*) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009. In vigore dal 1 Luglio 2009 tale codice identifica gli operatori economici nei rapporti con le autorità doganali sull'intero territorio dell'Unione Europea.

Titolo: titolo onorifico del cedente/prestatore.

Albo Professionale: nome dell'albo professionale cui appartiene il cedente/prestatore.

Provincia Albo: provincia dell'albo professionale.

Numero Iscrizione Albo: numero di iscrizione all'albo professionale.

Data Iscrizione Albo: data di iscrizione all'albo professionale (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).


Contatti

Telefono: contatto telefonico fisso/mobile del cedente/prestatore.

Fax: numero di fax del cedente/prestatore.

Email: indirizzo di posta elettronica del cedente/prestatore.

Riferimento Amministrazione: Codice identificativo del fornitore presente nell'anagrafica del sistema gestionale in uso presso l'Amministrazione.



6.3 RAPPRESENTANTE FISCALE DEL CEDENTE/PRESTATORE

Codice Fiscale: numero di codice fiscale assegnato dall'Anagrafe Tributaria del rappresentante fiscale del cedente/prestatore.

Codice EORI: numero del Codice EORI (*Economic Operator Registration and Identification*) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009. In vigore dal 1 Luglio 2009 tale codice identifica gli operatori economici nei rapporti con le autorità doganali sull'intero territorio dell'Unione Europea.

Titolo: titolo onorifico del rappresentante fiscale del cedente/prestatore.

6.4 CESSIONARIO/COMMITTENTE

Codice EORI: numero del Codice EORI (*Economic Operator Registration and Identification*) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009. In vigore dal 1 Luglio 2009. Tale codice identifica gli operatori economici nei rapporti con le autorità doganali sull'intero territorio dell'Unione Europea.

6.5 TERZO INTERMEDIARIO SOGGETTO EMITTENTE

Identificativo Fiscale: numero di identificazione fiscale; corrisponde al codice fiscale assegnato dall'Anagrafe Tributaria; per i non residenti si fa riferimento all'identificativo fiscale assegnato dall'autorità del paese di residenza; all'identificativo fiscale deve essere anteposto il codice del paese assegnante (secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code).

Denominazione: ditta, denominazione o ragione sociale del terzo intermediario soggetto emittente qualora si tratti di persona non fisica (alternativo ai campi *Nome* e *Cognome* seguenti).

Nome: nome del terzo intermediario soggetto emittente qualora si tratti di persona fisica (alternativo, con il campo *Cognome*, al campo *Denominazione*).

Cognome: cognome del terzo intermediario soggetto emittente qualora si tratti di persona fisica (alternativo, con il campo *Nome*, al campo *Denominazione*).

Titolo: titolo onorifico del terzo intermediario soggetto emittente.

CodEORI: numero del Codice EORI (*Economic Operator Registration and Identification*) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009. In vigore dal 1 Luglio 2009. Tale codice identifica gli operatori economici nei rapporti con le autorità doganali sull'intero territorio dell'Unione Europea.

6.6 DATI GENERALI

Nel caso di "lotto di fatture" questi dati possono essere riportati per ogni fattura del lotto.

Dati Generali Documento

Importo Totale: importo totale del documento comprensivo di imposta a debito del cessionario/committente.



Arrotondamento: importo dell'arrotondamento sul totale documento, qualora presente.

Causale: descrizione della causale del documento.

Dati Convenzione

Riferimento Numero Linea: numero della linea o delle linee di dettaglio della fattura alle quali si riferisce la convenzione così come identificata dai tre campi successivi (*Identificativo Documento, Data, Numero Item*); nel caso in cui la convenzione si riferisce all'intera fattura, questo campo non deve essere valorizzato.

Identificativo Documento: numero della convenzione associata alla fattura secondo quanto indicato nel campo *Riferimento Numero Linea*.

Data: data della convenzione associata alla fattura secondo quanto indicato nel campo *Riferimento Numero Linea* (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).

Numero Item: identificativo della singola voce (linea di convenzione) all'interno della convenzione associata alla fattura secondo quanto indicato nei campi *Riferimento Numero Linea*.

Dati Ordine Acquisto, Contratto, Convenzione, Ricezione, Fatture Collegate

Dati relativi a Ordini, Contratti, Convenzioni, Ricezioni e Fatture Collegate al documento in oggetto.

Codice Commessa Convenzione: codice della commessa o della convenzione collegata alla fattura.

Codice CUP: codice gestito dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto).

Codice CIG: codice gestito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) che caratterizza ogni gara pubblica (Codice Identificativo Gara).

Dati Riferimento Sal (Stato avanzamento lavori)

Riferimento Fase: fase dello stato avanzamento cui la fattura si riferisce.

Dati Ddt (Documento Di Trasporto)

Causale Trasporto: causale del trasporto.

Vettore: vettore del trasporto.

Numero Colli: numero dei colli trasportati.

Data Ora Ritiro: data e ora del ritiro della merce (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).



Data Inizio Trasporto: data di inizio del trasporto (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).

Peso: peso della merce trasportata.

Unita Misura Peso: unità di misura riferita al peso della merce trasportata.

Tipo Resa: codice che identifica la tipologia di resa.

Indirizzo Resa: indirizzo relativo alla resa (nome della via, piazza, etc.).

Numero Civico: numero civico dell'indirizzo relativo alla resa.

CAP: codice di avviamento postale dell'indirizzo relativo alla resa.

Comune: comune cui si riferisce l'indirizzo relativo alla resa.

Provincia: sigla della provincia di appartenenza del comune.

Nazione: codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code.

Riferimento Numero Linea: numero della linea o delle linee di dettaglio della fattura alle quali si riferisce il DDT (così come identificato dai campi *NumeroDDT* e *DataDDT*); nel caso in cui il documento di trasporto si riferisce all'intera fattura, questo campo non deve essere valorizzato.

6.7 BENI/SERVIZI

Nel caso di "lotto di fatture" questi dati possono essere riportati per ogni fattura del lotto.

Dettaglio Linee

Codice Articolo Fornitore: codice dell'articolo da catalogo fornitore.

Codice Articolo CPV: codifica del bene/servizio secondo il sistema di classificazione unitario dell'oggetto degli appalti pubblici CPV (*Common Procurement Vocabulary*).

Codice TARIC: codice di TARiffa Integrata Comunitaria, presente nel sistema informativo doganale AIDA.

Ritenuta Acconto: indica se la linea della fattura si riferisce ad una cessione/prestazione soggetta a ritenuta di acconto.

Natura: codice che esprime la natura delle operazioni che non rientrano tra quelle imponibili.

Riferimento Amministrazione: identificativo del riferimento amministrativo utilizzabile per inserire un eventuale riferimento utile all'amministrazione destinataria (es: capitolo di spesa, conto economico ...).



6.8 PAGAMENTO

Nel caso di "lotto di fatture" questi dati possono essere riportati per ogni fattura del lotto.

Condizioni Pagamento: codice che identifica le condizioni di pagamento.

Dettaglio Pagamento

Beneficiario: estremi anagrafici del beneficiario del pagamento (utilizzabile se si intende indicare un beneficiario diverso dal cedente/prestatore)

Modalità Pagamento: codice che identifica le modalità di pagamento.

Data Riferimento Termini Pagamento: data dalla quale decorrono i termini di pagamento (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).

Giorni Termini Pagamento: termine di pagamento espresso in giorni a partire dalla data di riferimento di cui al campo *Data Riferimento Termini Pagamento*.

Data Scadenza Pagamento: data di scadenza del pagamento (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).

Importo Pagamento: importo relativo al pagamento.

Codice Ufficio Postale: codice dell'ufficio postale (nei casi di modalità di pagamento che ne presuppongono l'indicazione).

Cognome Quietanzante: cognome del quietanzante, nei casi di modalità di pagamento di "contanti presso tesoreria".

Nome Quietanzante: nome del quietanzante, nei casi di modalità di pagamento di "contanti presso tesoreria".

Codice Fiscale Quietanzante: codice fiscale del quietanzante nei casi di modalità di pagamento di "contanti presso tesoreria".

Titolo Quietanzante: titolo del quietanzante nei casi di modalità di pagamento di "contanti presso tesoreria".

Istituto Finanziario: nome dell'Istituto Finanziario presso il quale effettuare il pagamento.

IBAN: coordinata bancaria internazionale che consente di identificare, in maniera standard, il conto corrente del beneficiario (*International Bank Account Number*.)


ABI: codice ABI (*Associazione Bancaria Italiana*).

CAB: codice CAB (*Codice di Avviamento Bancario*).

BIC: codice BIC (*Bank Identifier Code*).

Sconto Pagamento Anticipato: ammontare dello sconto per pagamento anticipato.

Data Limite Pagamento Anticipato: data limite stabilita per il pagamento anticipato (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).



Penalità Pagamenti Ritardati: ammontare della penalità dovuta per pagamenti ritardati.

Data Decorrenza Penale: data di decorrenza della penale (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).

6.9 ALLEGATI

Nel caso di "lotto di fatture" questi dati possono essere riportati per ogni fattura del lotto.

Per ciascun documento allegato alla fattura sono previsti i seguenti elementi identificativi:


Attachment: il documento allegato alla fattura elettronica.

Nome Attachment: il nome identificativo del documento.

Algoritmo Compressione: il codice che identifica l'eventuale algoritmo utilizzato per la compressione dell'allegato.


Formato Attachment: il codice che identifica il formato dell'allegato.

Descrizione Attachment: la descrizione del documento.



ALLEGATO "B"

REGOLE TECNICHE



INDICE

- 1. PREMESSA**
- 2. MODALITA' DI EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE**
- 3. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE**
 - 3.1 TRASMISSIONE DELLA FATTURA
- 4. MODALITA' DI INTERAZIONE CON IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO**
 - 4.1 PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO DEL SOGGETTO RICEVENTE
 - 4.2 PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO DEL SOGGETTO TRASMITTENTE
 - 4.3 PROCEDURA DI INVIO DELLA FATTURA AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO
 - 4.4 PROCEDURA DI INOLTRO DELLA FATTURA DA PARTE DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO
 - 4.5 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE RICEVUTE E DELLE NOTIFICHE
- 5. CONTROLLI EFFETTUATI DAL SISTEMA DI INTERSCAMBIO**



1. **PREMESSA**

Il presente documento descrive le regole tecniche delle soluzioni informatiche da utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle fatture di cui all'articolo 1, comma 213, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché quelle idonee a garantire l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica di cui all'articolo 1, comma 213, lettera g-bis), della legge n. 244.

Le relative specifiche tecniche di dettaglio sono rese disponibili entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento sul sito del Sistema di Interscambio www.fatturapa.gov.it.

Tali specifiche tecniche vengono predisposte ed aggiornate dall'Agenzia delle Entrate, nel ruolo di gestore del Sistema di Interscambio, sentite le strutture competenti del Ministero dell'economia e finanze e l'Agenzia per l'Italia digitale.



2. MODALITA' DI EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Il presente paragrafo descrive le regole di emissione della fattura elettronica per la formazione del documento nella forma e nel contenuto previsto per la trasmissione attraverso il Sistema di Interscambio (di seguito SdI).

Ai sensi dell'art. 21, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini del presente regolamento si intende per fattura elettronica un documento informatico in formato XML (eXtensible Markup Language), sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale, secondo la normativa, anche tecnica, vigente in materia.

Per quanto attiene al contenuto informativo della fattura, si fa riferimento all'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del presente Regolamento. Il contenuto informativo può riferirsi ad una fattura singola ovvero ad un lotto di fatture, in entrambi i casi si fa riferimento ad un unico documento informatico con le caratteristiche riportate precedentemente; nel seguito verrà utilizzato il termine "fattura" per indicare indistintamente sia la fattura singola sia il lotto di fatture.



3. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Il presente paragrafo descrive i canali e le modalità per la trasmissione delle fatture elettroniche attraverso il Sdl.

3.1 TRASMISSIONE DELLA FATTURA

La trasmissione della fattura al Sdl e da questi ai soggetti riceventi avviene attraverso l'utilizzo di uno dei seguenti canali:

- un sistema di posta elettronica certificata (PEC) o analogo sistema di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni, nonché l'integrità del contenuto delle stesse;
- un sistema di cooperazione applicativa esposto su rete internet fruibile attraverso protocollo HTTPS per i soggetti non attestati su rete SPC (Sistema Pubblico di Connettività);
- un sistema di cooperazione applicativa tramite porte di dominio attestate su rete SPC (Sistema Pubblico di Connettività);
- un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP all'interno di circuiti chiusi che identificano in modo certo i partecipanti e assicurano la sicurezza del canale;
- un sistema di trasmissione telematica esposto su rete internet fruibile attraverso protocollo HTTPS per i soggetti accreditati.

Le specifiche tecniche descrivono in dettaglio le modalità ed i canali di trasmissione utilizzabili.



4. MODALITA' DI INTERAZIONE CON IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

Il presente paragrafo descrive le procedure operative per la trasmissione delle fatture elettroniche e lo scambio di informazioni (ricevute, notifiche) tra gli attori del processo. Tutti gli aspetti e gli elementi necessari per l'interazione con il Sdl sono descritti in dettaglio nelle specifiche tecniche.

4.1 PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO DEL SOGGETTO RICEVENTE

L'immissione e l'aggiornamento dei dati di competenza all'interno dell'anagrafica di riferimento deve essere svolto nel rispetto di quanto previsto dall'allegato D di cui all'art. 3 lettera 3) del presente Regolamento.

Affinché i soggetti riceventi possano interagire con il Sdl devono essere soddisfatti i requisiti indispensabili alla loro qualificazione e al proprio riconoscimento secondo le modalità previste dalle regole tecniche della SPC-Coop, DPCM 1 aprile 2008, pubblicate sulla G.U. n. 144 del 21 giugno 2008, e successive modificazioni.

4.2 PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO DEL SOGGETTO TRASMITTENTE

Affinché i soggetti trasmittenti possano interagire con il Sdl devono essere soddisfatti i requisiti minimi indispensabili alla loro identificazione, requisiti che sono specifici dei singoli canali utilizzati.

Il soggetto che per trasmettere le fatture elettroniche al Sdl intende utilizzare la posta elettronica certificata non ha necessità di identificarsi in via preventiva al Sdl ma deve avvalersi di un gestore con il quale mantenere un rapporto finalizzato alla disponibilità del servizio; tale gestore deve essere tra quelli inclusi in apposito elenco pubblico gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, così come disciplinato dagli artt. 14 e 15 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 ("Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3" - G.U. 28 aprile 2005, n. 97) e successive modificazioni; le modalità d'identificazione del soggetto a cui viene assegnata la casella di posta rispondono ai requisiti citati in precedenza.

Il soggetto che per trasmettere le fatture elettroniche al Sdl intende utilizzare un sistema di cooperazione applicativa, sia che si tratti di servizi esposti su SPC sia di servizi esposti su rete internet, deve necessariamente identificarsi al Sdl tramite la sottoscrizione di un accordo di servizio con il Sdl stesso; le modalità di sottoscrizione dell'accordo rispondono ai requisiti citati in precedenza e sono descritte nelle specifiche tecniche.

Il soggetto che per trasmettere le fatture elettroniche al Sdl intende utilizzare un sistema di trasmissione dati su protocollo FTP deve necessariamente identificarsi al Sdl tramite la definizione e la sottoscrizione con il Sdl di un protocollo di



trasmissione; le modalità per la sottoscrizione del protocollo rispondono ai requisiti citati in precedenza e sono descritte nelle specifiche tecniche.

4.3 PROCEDURA DI INVIO DELLA FATTURA AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

La procedura di invio della fattura vede, quali attori coinvolti:

- il fornitore;
- il SdI;
- il soggetto trasmittente (se diverso dal fornitore).

I passaggi rappresentativi si possono schematizzare nei punti seguenti:

- il fornitore predispone la fattura elettronica secondo le regole di cui al paragrafo 2;
- il fornitore stesso, o un terzo delegato ad emettere fattura per conto di questo, appone la firma elettronica qualificata o digitale sulla fattura predisposta;
- il fornitore, o un terzo delegato, trasmette la fattura così generata, al SdI per mezzo dei canali e le modalità di cui al paragrafo 3.

4.4 PROCEDURA DI INOLTRO DELLA FATTURA DA PARTE DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

La procedura di inoltro della fattura elettronica dal SdI al destinatario vede, quali attori coinvolti:


- il SdI;
- il soggetto destinatario;
- il soggetto ricevente (se diverso dal soggetto destinatario).

Il SdI inoltra al soggetto destinatario, oppure ad un terzo soggetto ricevente di cui il destinatario si avvale, la fattura elettronica attraverso i canali e le modalità di cui al paragrafo 3.

Nell'eventualità che nella fattura risulti un codice di riferimento del destinatario non corretto, il SdI procederà ad inviare l'esito negativo esplicativo al mittente.

4.5 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE RICEVUTE E DELLE NOTIFICHE

Tutti i canali di trasmissione descritti al precedente paragrafo 3 prevedono dei messaggi di ritorno a conferma del buon esito della trasmissione. Questi messaggi sono specifici delle infrastrutture di comunicazione e garantiscono la "messa a disposizione" del messaggio e dei file allegati (fatture o notifiche o




ricevute) da parte di chi invia rispetto a chi riceve. Il SdI attesta l'avvenuto svolgimento delle fasi principali del processo di trasmissione delle fatture elettroniche attraverso un sistema di comunicazione che si basa sull'invio di ricevute e notifiche.


La procedura può essere schematizzata nei punti seguenti:

- il SdI, ricevuto correttamente il documento fattura, assegna un identificativo proprio ed effettua i controlli previsti al successivo par. 5;
- in caso di controlli con esito negativo, il SdI invia una notifica di scarto al soggetto trasmittente;
- nel caso di esito positivo dei controlli il SdI trasmette la fattura elettronica al destinatario;
- nel caso di buon esito della trasmissione, il SdI invia al soggetto trasmittente una ricevuta di consegna della fattura elettronica;
- nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI, la trasmissione al destinatario non fosse possibile il SdI invia al soggetto trasmittente una notifica di mancata consegna; resta a carico del SdI l'onere di contattare il destinatario affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione, e, a problema risolto, di procedere con l'invio;
- il SdI riceve notifica, da parte del soggetto destinatario, di riconoscimento/rifiuto della fattura, che provvede ad inoltrare al trasmittente a completamento del ciclo di comunicazione degli esiti della trasmissione della fattura elettronica;

Le ricevute ed i messaggi di notifica sono predisposti secondo un formato XML la cui struttura è riportata nelle specifiche tecniche.

Di seguito uno schema di sintesi del flusso procedurale:





5. CONTROLLI EFFETTUATI DAL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

Il Sdl, per ogni documento fattura correttamente ricevuto, effettua una serie di controlli propedeutici all'inoltro al soggetto destinatario.

Quest'attività di verifica, nei limiti di ambito in cui è circoscritta, si configura come:


- un'operazione necessaria a minimizzare i rischi di errore in fase elaborativa;
- uno strumento di filtro per prevenire, da un lato, possibili e dispendiose attività di contenzioso, e per accelerare, dall'altro, eventuali interventi di rettifica sulle fatture a vantaggio di una più rapida conclusione del ciclo fatturazione-pagamento.

Il mancato superamento di questi controlli viene notificato al trasmittente e genera lo scarto del documento fattura che, conseguentemente, non viene inoltrato al destinatario della fattura.

Le tipologie di controllo effettuate mirano a verificare:


- nomenclatura ed unicità del documento trasmesso;
- integrità del documento;
- autenticità e validità del certificato di firma;
- conformità del formato fattura alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2 lettera 1) del presente regolamento;
- validità del contenuto della fattura rispetto alle informazioni definite nell'allegato A di cui all'art. 2 lettera 1) del presente regolamento;

I singoli controlli effettuati dal Sdl sono descritti in dettaglio nelle specifiche tecniche.




ALLEGATO “C”

LINEE GUIDA



SOMMARIO

1. PREMESSA
2. IL DISEGNO COMPLESSIVO
 - 2.1 CONTESTO
 - 2.2 IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO
3. LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
 - 3.1 ASPETTI GENERALI
 - 3.2 ASPETTI PROCEDURALI
4. LINEE GUIDA RIFERITE ALL'ORGANIZZAZIONE
5. LINEE GUIDA RIFERITE ALL'INFORMATIZZAZIONE
6. LINEE GUIDA RIFERITE ALLE RELAZIONI CON IL FORNITORE
7. INDICAZIONI IN MERITO ALLA CONSERVAZIONE




1. **PREMESSA**

Il presente documento riporta le linee guida per l'adeguamento delle procedure interne delle amministrazioni interessate alla ricezione ed alla gestione delle fatture elettroniche come previsto dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008).

Le linee guida hanno lo scopo di fornire elementi di natura metodologica e organizzativa per consentire ai soggetti interessati di adeguare le proprie procedure amministrative e i propri sistemi informatici alla norma, e costituiscono un supporto all'innovazione dei processi di acquisto e contabilizzazione nella Pubblica Amministrazione.

Le indicazioni fornite sono di carattere generale e sarà cura di ciascuna amministrazione adeguarle operativamente alla propria realtà organizzativa.

Per favorire l'attuazione delle presenti linee guida, sono fornite apposite specifiche operative, disponibili sul sito www.mef.gov.it. Tali specifiche vengono predisposte ed aggiornate dal dal MEF - Ragioneria Generale dello Stato, sentite le strutture competenti del Ministero dell'economia e finanze e l'Agenzia per l'Italia digitale.



2. IL DISEGNO COMPLESSIVO

2.1 CONTESTO


La fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Legge Finanziaria 2008) si colloca nell'ambito delle linee di azione dell'Unione Europea («i2010») che incoraggia gli Stati membri a dotarsi di un adeguato quadro normativo, organizzativo e tecnologico per gestire in forma elettronica l'intero ciclo degli acquisti.

Recependo tale direttiva già altri paesi europei hanno avviato un programma di introduzione della fatturazione elettronica utilizzando anche la leva normativa della Pubblica Amministrazione per favorirne l'adozione nei rapporti tra imprese.

La Legge Finanziaria 2008 (articolo 1, commi da 209 a 214)

- **obbliga i fornitori** ad adottare il formato elettronico nella gestione delle fatture (emissione, trasmissione, archiviazione e conservazione) anche se emesse sottoforma di nota, conto, parcella e simili;
- **obbliga le pubbliche amministrazioni** a non accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né a procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica;
- **istituisce il “Sistema di Interscambio”** delle fatture elettroniche, la cui gestione viene demandata al Ministero dell'economia e delle finanze che allo scopo si può avvalere di proprie strutture societarie;
- **identifica il campo di applicazione nelle operazioni per le quali deve essere emessa la fattura**, ciò non esclude la possibilità di una successiva estensione ad ulteriori fattispecie;
- **supera, di fatto, il tema del consenso del destinatario** a ricevere fatture tramite trasmissione elettronica trasformandolo in un obbligo da parte dell'amministrazione ricevente.

Il 1° Decreto Attuativo emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 7 marzo 2008, all'art. 1 decreta: “L'Agenzia delle entrate e' individuata quale gestore del Sistema di Interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, legge 24 dicembre 2007, n. 244; a tal fine l'Agenzia delle entrate si avvale della SOGEI - Societa' Generale di Informatica S.p.A., quale apposita struttura dedicata ai servizi strumentali ed alla conduzione tecnica di detto sistema di interscambio.”



2.2 IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

Il Sistema di Interscambio ha il ruolo di “snodo” tra gli attori interessati dal processo di fatturazione elettronica. Poiché il contesto in cui si inserisce il Sistema è costituito da più fornitori che si interfacciano con più Pubbliche Amministrazioni, il Sistema di Interscambio è uno strumento che consente la riduzione delle complessità.

Nel contesto di riferimento del Sistema di Interscambio e nell’ambito del processo di fatturazione elettronica, si possono individuare quattro attori che interagiscono tra loro, con caratteristiche differenti in funzione del ruolo svolto nel processo.

- Operatori economici;
- Intermediari;
- Sistema di interscambio;
- Pubblica Amministrazione.

Gli Operatori Economici, in qualità di fornitori di beni e servizi emettono le fatture o documenti passivi rivolte alla PA. La PA stessa può essere fornitrice di beni e servizi.

Gli operatori economici possono avvalersi di Intermediari per la gestione della fatturazione elettronica e possono essere loro stessi degli intermediari ed offrire i propri servizi sia agli altri operatori economici sia alla Pubblica Amministrazione.

La Pubblica Amministrazione è il destinatario delle fatture che transitano dal Sistema di Interscambio.

Il Sistema di Interscambio presidia il processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle Amministrazioni Pubbliche destinatarie.

In particolare il Sistema di Interscambio:

- fornisce i servizi di accreditamento al sistema;
- riceve le fatture trasmesse in formato elettronico;
- valida e gestisce i flussi delle fatture;
- effettua le opportune verifiche sui dati trasmessi (integrità, autenticità, univocità, rispetto del formato, presenza e correttezza formale dei dati obbligatori di fattura);
- indirizza le fatture alle PP.AA. destinatarie;
- notifica l’esito di invio/ricezione dei flussi agli utenti tramite ricevuta;



- invia alla RGS i flussi informativi per il monitoraggio della finanza pubblica;
- fornisce supporto tecnico ai soggetti che interagiscono con il SdI.

Il formato "accettato" in ingresso consente al Sistema di Interscambio di trattare le informazioni ai fini dei controlli previsti, dell'inoltro delle fatture ai destinatari e dell'estrapolazione delle informazioni utili al monitoraggio della finanza pubblica.

La trasmissione delle fatture elettroniche può avvenire, oltre che direttamente tra gli Operatori Economici e Sistema di Interscambio, anche attraverso l'intermediazione di soggetti abilitati come previsto dalla Legge Finanziaria 2008.

L'intermediazione è prevista sia nei confronti degli Operatori Economici (Intermediari degli Operatori Economici) sia nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche (Intermediari delle PP.AA.).


Gli Intermediari degli Operatori Economici offrono i servizi per la predisposizione e/o la trasmissione delle fatture in formato elettronico.

In particolare:

- emettono, se richiesto, le fatture elettroniche per conto degli Operatori Economici
- trasmettono le fatture al Sistema di Interscambio
- adempiono, se richiesto, agli obblighi di conservazione.

Gli Intermediari delle PP.AA.

- ricevono le fatture dal Sistema di Interscambio per conto delle Amministrazioni Pubbliche destinatarie
- adempiono, se richiesto, agli obblighi di conservazione.



Di seguito la rappresentazione delle relazioni tra i diversi attori coinvolti nel trattamento della fattura elettronica.



Figura 1 – Relazioni con il Sistema di Interscambio



La Pubblica Amministrazione, direttamente o tramite un Intermediario, riceve le fatture dal Sistema di Interscambio e le tratta per l'archiviazione e la conservazione potendo altresì gestirle in modo automatico nei sistemi gestionali se il livello di informatizzazione lo consente.




Figura 2 – Relazioni con i sistemi della PA



3. LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

3.1 ASPETTI GENERALI

La fattura è il documento amministrativo per eccellenza, il più importante documento aziendale in grado di rappresentare nel tempo un'operazione commerciale, e da cui scaturiscono risvolti fiscali (detrazione dell'IVA e deducibilità del costo), civili (ingiunzioni di pagamento ed efficacia probatoria, penali (reati tributari e reati disciplinati dal diritto fallimentare) e finanziari (la gestione del credito e la riconciliazione delle fatture ai pagamenti e agli incassi).


La fattura elettronica, in quanto documento elettronico predisposto secondo le regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, presenta le seguenti caratteristiche:

- è un documento statico non modificabile;
- la sua emissione, al fine di garantirne l'attestazione della data e l'autenticità dell'integrità, prevede l'apposizione del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata;
- deve essere leggibile e disponibile su supporto informatico;
- deve essere conservata e resa disponibile secondo le linee guida e le regole tecniche predisposte dall'Agenzia per l'Italia digitale ed approvate dalla Commissione SPC.

Per consentire al Sistema di Interscambio di leggere ed elaborare in modalità automatica e priva di ambiguità i dati contenuti nel documento fattura è necessario che i dati vengano riportati nel formato fattura previsto da decreto.

Il contenuto informativo della fattura in primo luogo fa riferimento all'art. 21 del DPR 633, così come modificato dal decreto n. 52 del 20 febbraio 2004, che riporta le informazioni obbligatorie in quanto rilevanti ai fini tributari.

A queste informazioni se ne aggiungono altre che si configurano come necessarie ai fini di una integrazione del processo di fatturazione elettronica con i sistemi gestionali delle PP.AA. e/o con i sistemi di pagamento, o che semplicemente sono importanti in base alle tipologie di beni/servizi ceduti/prestati e alle necessità informative intercorrenti tra singolo operatore e singola amministrazione.



3.2 ASPETTI PROCEDURALI

Per poter fornire uno standard procedurale di operatività ed individuare le fasi interessate, viene evidenziata la fase della fatturazione nell'ambito dell'intero ciclo passivo:




Figura 3 - Ciclo Passivo

La fatturazione elettronica permette la dematerializzazione del processo di fatturazione nell'ambito del ciclo passivo. I fornitori della PA possono procedere alla trasmissione delle fatture in modalità elettronica, direttamente, o tramite gli Intermediari, ai sistemi delle Amministrazioni Pubbliche ed averne, successivamente, visibilità dello stato di trattamento all'interno degli uffici che le ricevono, contabilizzano, e procedono al loro pagamento.

Inoltre il poter disporre in maniera automatica sui sistemi delle pubbliche amministrazioni dei dati contabili delle fatture consente la più puntuale e tempestiva registrazione dei costi relativi e facilita il processo interno di monitoraggio dei costi e di verifica delle disponibilità finanziarie.

La disponibilità completa delle informazioni, anche non obbligatorie ove contenute nelle fatture a seguito di accordi con il fornitore, consente inoltre di gestire in modalità automatica l'intero processo della supply-chain, dal contratto al pagamento.



In particolare i dati di pagamento permettono la tempestiva attivazione dei canali di estinzione dell'obbligazione debitoria.

La completezza dei dati relativi agli ordini e contratti contenuti nelle fatture consente una verifica immediata della coerenza delle informazioni e della regolarità del documento contabile, e mette quindi in condizione gli uffici competenti di procedere con solerzia all'accettazione o al disconoscimento della fattura (così come indicato dall'art. 1988 codice civile).

La necessità di fornire tempestiva comunicazione al fornitore dell'accettazione o disconoscimento del documento contabile in modo da consentire gli adempimenti previsti dalla normativa IVA in merito alla registrazione delle fatture emesse, obbliga il Sistema di Interscambio a fissare un termine - pari a quello previsto nel Dlgs 52/2004 che modifica l'art. 21 del DPR 633/72, attualmente 15 giorni - decorso il quale lo stesso invia un messaggio di decorrenza termini tanto all'ufficio quanto al fornitore.



4. LINEE GUIDA RIFERITE ALL'ORGANIZZAZIONE

Nelle strutture complesse, ossia articolate su più livelli e su un numero elevato di uffici, la complessità dei flussi procedurali che sottendono l'acquisizione di beni e servizi e la registrazione delle fatture è più elevata. Le modalità di gestione della fatturazione elettronica saranno diverse per le PA con una gestione accentrata rispetto a quelle con una gestione periferica, garantendo, in ogni caso, opportune forme di coordinamento.

Predisposizione di una struttura organizzativa di progetto

L'implementazione della fattura elettronica va inquadrata come un progetto per il quale è necessario prevedere un'organizzazione interna con una chiara assegnazione dei ruoli, un'opportuna divisione dei compiti e una struttura di governo che garantisca la massima efficienza ed il raggiungimento degli obiettivi.

Sebbene tale impostazione sia applicabile a tutte le PA, la complessità dei modelli decentrati rende ancor più indispensabile il ricorso a tale struttura.

Nell'ambito della struttura organizzativa di progetto è opportuno prevedere vari responsabili che avranno il compito di individuare gli interventi organizzativi, gli interventi informatici, di definire e concordare tempi e modalità per il passaggio alla gestione elettronica delle fatture, di rappresentare l'interfaccia con il gestore del Sistema di Interscambio.

E' da evidenziare che una PA che attua diffusamente il decentramento nell'ambito dei processi di acquisizione di beni e servizi, presenterà una molteplicità di problematiche che, presumibilmente, richiederà l'istituzione di figure di riferimento a presidio delle singole unità coinvolte nei processi attivi di acquisizione di beni e servizi. Al contrario, per l'amministrazione che si caratterizza per un sostanziale accentramento delle procedure amministrative ed in particolare dei processi di approvvigionamento, il progetto di implementazione potrà essere presidiato in maniera efficace con i soli ruoli previsti al livello centrale.

Adeguamento delle procedure organizzative

Gli interventi sulle procedure organizzative costituiscono uno degli aspetti che, potenzialmente, sono maggiormente interessati dal processo d'implementazione della fattura elettronica. In quest'ottica le amministrazioni, a prescindere dalla struttura organizzativa, dovrebbero comunque:

- costituire un gruppo di lavoro per la realizzazione del progetto con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati;
- definire o modificare le procedure per le modalità di ricezione delle fatture;



- verificare il processo di memorizzazione, archiviazione, e conservazione adottato, realizzato in coerenza a quanto disposto dal CAD (dl n.82 del 2005 e dal testo Unico legge DPR 445 del 2000)". In quest'ambito, dovranno essere effettuate le seguenti attività:
 - verifica dei soggetti coinvolti nel processo
 - sensibilizzazione degli attori coinvolti sulle prescrizioni previste dalla normativa, in particolare sui termini di conservazione elettronica delle fatture, dei libri contabili e delle scritture
 - verifica degli strumenti utilizzati
 - verifica del formato di conservazione (formato di testo o di immagine)
 - verifica della procedura e modalità di apposizione della firma digitale
 - verifica della marca temporale dei documenti informatici ricevuti
 - individuare il responsabile della conservazione
- predisporre un manuale della conservazione che definisca il funzionamento del sistema, le regole di sicurezza, la gestione di tutte le anomalie. Il manuale deve nel tempo dare evidenza di tutte le situazioni che incidono sulla corretta tenuta e conservazione di documenti e registri;
- evidenziare i cambiamenti prodotti dall'utilizzo della fattura elettronica per far emergere la necessità di adeguare compiti e carichi di lavoro tra le risorse coinvolte nel processo di fatturazione (si pensi, ad esempio, ai possibili cambiamenti che riguardano la risorsa che si occupa fisicamente di ricevere, protocollare e smistare le fatture cartacee);
- coinvolgere nelle diverse fasi coloro che poi saranno interessati dal cambiamento;
- pianificare i percorsi formativi per le risorse coinvolte nel processo di fatturazione;
- verificare il processo di esibizione in caso di accessi, ispezioni e verifiche da parte delle autorità preposte, ed in particolare:
 - verificare che sia correttamente assicurato l'accesso automatizzato all'archivio informatico;
 - verificare che i documenti conservati ed i certificati qualificati siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.



5. LINEE GUIDA RIFERITE ALL'INFORMATIZZAZIONE

Le modalità di gestione della fatturazione elettronica saranno diverse in funzione del livello di informatizzazione delle PA.

Premesso che la fatturazione è intesa come quel processo che parte dalla composizione della fattura, in generale da parte del fornitore di beni/servizi, e termina generalmente con l'archiviazione della fattura da parte del fornitore e del cliente, secondo quanto prescritto per legge, il livello di informatizzazione condiziona il modello di riferimento per la gestione della fatturazione elettronica.

Si parte dal modello più ristretto che considera il processo di fatturazione in maniera autonoma e svincolata dagli altri processi, per arrivare al modello più ampio che considera la fatturazione come una fase di un ciclo più esteso che va dall'ordine al pagamento. Nel modello più ampio la fatturazione elettronica diventa il perno sul quale basare tutti i processi di integrazione e di dematerializzazione di tutti i documenti utilizzati nell'ambito del ciclo passivo.

Le Amministrazioni dovranno occuparsi di

- predisporre un canale di comunicazione verso il SdI;
- protocollare in ingresso le fatture;
- trasmettere i riscontri di acquisizione;
- predisporre il percorso di conservazione dei documenti di fatturazione acquisiti elettronicamente.

Per incrementare i benefici legati alla fatturazione elettronica, le PA potranno:

- acquisire direttamente il documento fattura nei sistemi gestionali ove già presenti;
- adottare un sistema documentale per la gestione elettronica del documento in tutte le attività gestionali.

I risparmi ed i vantaggi più rilevanti derivano dalla dematerializzazione dell'intero "ciclo dell'ordine" ma tale operazione può essere effettuata per passi. L'approccio più favorevole è iniziare dalla fase della fatturazione, sia perché è il documento che più di altri viene prodotto ed utilizzato (riconciliazione con i documenti di trasporto e con gli ordini, verifica e riconciliazione contabile con i pagamenti e gli incassi, eccetera) sia perché è il documento che nei processi aziendali collega il ciclo amministrativo-contabile al ciclo finanziario (incassi, pagamenti e tesoreria).



Predisposizione di un canale di comunicazione verso il Sdl

Le Pubbliche Amministrazioni destinatarie di fatture dovranno predisporre un canale di comunicazione verso il SDI utilizzando una delle modalità di inoltro previste dal documento "Regole Tecniche".

Adeguamento dei processi informatici

La fattura viene acquisita in un formato strutturato, ossia un formato che permette l'elaborazione dei dati in essa contenuti in modalità totalmente automatica.

Sulla base delle precedenti considerazioni, in un'amministrazione in cui il grado di informatizzazione è basso e dove i processi amministrativi-contabili non sono supportati da sistemi informatici integrati, il processo di implementazione della fattura elettronica coinvolge, almeno in una prima fase, solamente la fase di fatturazione in senso stretto. Poiché in casi del genere la fattura non viene processata automaticamente all'interno del sistema amministrativo, l'attenzione dovrà essere spostata esclusivamente sul processo di conservazione e sulle procedure amministrative che dovranno essere predisposte per regolamentare il predetto processo.

Tali indicazioni sono applicabili anche alle PA con un livello di informatizzazione medio/elevato. In questi casi, tuttavia, la fattura potrà essere elaborata automaticamente dai sistemi informativi della PA.

Le Amministrazioni che dispongono di un sistema gestionale, ad esempio, sono le più indicate per un'integrazione estesa dei processi di fatturazione elettronica, in quanto:

- il sistema informatico gestionale consente una naturale acquisizione dei documenti in formato strutturato;
- gli attori coinvolti nei processi amministrativi (addetti agli acquisti, addetti alla fatturazione, etc...) sono abituati a considerare attendibili i dati originati da una fonte informatica;

in molti casi è già in atto un processo volto alla dematerializzazione dei documenti cartacei. Un elevato livello di informatizzazione, pertanto, può indicare una naturale predisposizione e familiarità con documenti che prescindono dal supporto cartaceo.



6. LINEE GUIDA RIFERITE ALLE RELAZIONI CON IL FORNITORE

La PA nell'adozione della fatturazione elettronica deve necessariamente coinvolgere i fornitori che rappresentano i principali attori del processo. Per garantire un buon funzionamento del processo di fatturazione le singole amministrazioni dovranno modulare le modalità di interazione con i fornitori.

A tal fine è necessario che le amministrazioni si attivino per effettuare il censimento dei fornitori con cui intrattengono rapporti e fornire degli indirizzi utili per garantire comportamenti omogenei nella trasmissione del flusso di fatturazione.

E' fondamentale che le Amministrazioni garantiscano l'identificazione univoca del destinatario delle fatture secondo le regole previste all'Allegato D al decreto di cui le Linee Guida sono parte integrante. L'informazione sarà presente altresì nella fattura stessa e quindi è compito dell'Amministrazione formalizzare un accordo con il fornitore per assicurarsi il corretto riconoscimento del destinatario delle fatture nelle modalità previste.

Il tempestivo e coerente aggiornamento dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, nei tempi indicati dal decreto e, a regime, rispetto a quanto contrattualizzato con il fornitore sono presupposti indispensabili per consentire al Sistema di Interscambio di recapitare correttamente la fattura agli uffici di pertinenza.

Trasmissione delle fatture da parte dei fornitori


La fattura elettronica prevede dei campi obbligatori e dei campi facoltativi che possono contenere informazioni utili all'Amministrazione.

Il Sistema di interscambio riceve e trasmette anche allegati alla fattura il cui contenuto, sia esso copia o duplicato elettronico di documento analogico ovvero di documento nativamente elettronico, è oggetto di specifico accordo tra l'amministrazione cliente e il proprio fornitore.

Indicazioni sugli Intermediari

Sia gli Operatori Economici sia le amministrazioni interessate possono usufruire dei servizi messi a disposizione da operatori intermedi.

Gli intermediari sono soggetti terzi che, su delega dell'Amministrazione o del Fornitore, che ne mantengono la responsabilità ai fini fiscali, possono trasmettere o ricevere fatture dal Sistema di Interscambio.



7. INDICAZIONI IN MERITO ALLA CONSERVAZIONE

Aspetti generali

La conservazione è una procedura informatica, regolamentata dalla legge (D.L.vo n.82 del 7 marzo 2005 – Codice dell’Amministrazione Digitale, DM 23 gennaio 2004 – Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto, e Delibera CNIPA n.11 del 19 febbraio 2004 e successive modificazioni – Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti), in grado di garantire nel tempo la validità legale a tutti i documenti informatici firmati digitalmente.

Ciò significa che ogni tipologia di documento informatico conservato nel rispetto delle regole previste dal Codice dell’amministrazione digitale, ha effetto probatorio ad ogni effetto di legge consentendo alla PA ed alle aziende di risparmiare sui costi di stampa, stoccaggio e archiviazione.




ALLEGATO "D"

CODICI UFFICIO



SOMMARIO

1. PREMESSA
2. IDENTIFICAZIONE UNIVOCA
3. MODALITA' D' IDENTIFICAZIONE
4. PROCESSO DI CARICAMENTO/AGGIORNAMENTO DEI CODICI
IDENTIFICATIVI DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'IPA
5. INDICAZIONI OPERATIVE



1. **PREMESSA**

Il presente documento descrive, ai fini della ricezione da parte delle amministrazioni interessate delle fatture elettroniche come previsto dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), le regole di identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione di cui all'articolo 1, comma 213, lettera a) della citata legge finanziaria.

Per favorire l'attuazione delle presenti regole, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento, sono fornite apposite specifiche operative disponibili sul sito www.indicepa.gov.it ed anche accessibili dal sito del Sistema di Interscambio www.fatturazione.gov.it.

Tali specifiche tecniche vengono predisposte ed aggiornate dall'Agenzia per l'Italia digitale sentita l'Agenzia delle Entrate e la Ragioneria Generale dello Stato.



2. IDENTIFICAZIONE UNIVOCA

Per consentire al Sistema di Interscambio (SDI) di recapitare correttamente le fatture a tutti i soggetti, di cui all'art. 1 comma 1 del presente regolamento, i destinatari della fattura elettronica devono essere identificati univocamente.




3. MODALITA' D'IDENTIFICAZIONE

La codifica, ai fini dell'identificazione dei soggetti, e loro uffici, di cui all'art. 1 comma 1 del presente regolamento, destinatari della fattura, è costituita dal codice univoco assegnato allo specifico ufficio dell'Amministrazione, Ente o Società di appartenenza dall'IPA. Tale codifica deve essere utilizzata in fase di predisposizione della fattura elettronica.

Gli uffici, di cui sopra, devono essere censiti, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 57 bis (commi 1-3) del CAD (decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modifiche) e dalle regole tecniche di cui al DPCM del 31 ottobre 2000 pubblicato su GU n. ro 272 del 21 novembre 2000, nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), istituito con DPCM del 31 ottobre 2000, art. 11, contenente le informazioni relative alle strutture organizzative ed alle aree organizzative omogenee dei soggetti accreditati.

Pertanto l'anagrafica di riferimento per la fatturazione elettronica è rappresentata dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), dove devono essere riportate, e tenute aggiornate, dai soggetti interessati, le informazioni necessarie a garantire il corretto recapito delle fatture elettroniche.



4. PROCESSO DI CARICAMENTO/AGGIORNAMENTO DEI CODICI IDENTIFICATIVI DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'IPA

Il processo di caricamento dei dati sull'IPA e di gestione degli eventi di inserimento/modifica, deve essere svolto secondo modalità e tempi compatibili con le esigenze della fatturazione elettronica.

Il processo di inserimento/modifica dei dati dei soggetti interessati sull'IPA è a carico di quest'ultimi sulla base e secondo le procedure e le modalità operative previste in ambito IPA.

In particolare in applicazione del disposto all'art. 3 del presente regolamento, i soggetti, di cui all'art. 1 comma 1 sono tenuti a ottenere dall'IPA i codici ufficio di destinazione delle fatture elettroniche ed a darne comunicazione ai fornitori che hanno obbligo di utilizzarli in sede di emissione della fattura da inviare al Sistema di Interscambio.

Qualora il soggetto di cui sopra non provveda tempestivamente all'inserimento/aggiornamento degli uffici destinatari di fatture sarà responsabile del mancato recapito delle fatture e, come disciplinato dal comma 3 dell'art. 57 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, come modificato dal comma 18 dell'art. 57 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, la mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.



5. INDICAZIONI OPERATIVE


Per favorire l'attuazione delle presenti regole, sono fornite apposite specifiche operative, disponibili sul sito www.indicepa.gov.it. Tali specifiche vengono predisposte ed aggiornate dall'Agenzia per l'Italia digitale, sentite la Ragioneria Generale dello Stato e l'Agenzia delle Entrate.

La documentazione tecnica descrive in dettaglio le modalità per l'inserimento, l'aggiornamento e la pubblicazione delle suddette informazioni.



ALLEGATO "E"

SERVIZI DI SUPPORTO DI NATURA INFORMATICA



I servizi di *Supporto di natura informatica* resi disponibili nell'ambito del Programma di Razionalizzazione degli acquisti, sono indirizzati alle piccole e medie imprese (d'ora innanzi, PMI) abilitate al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi, MEPA), che abbiano almeno un catalogo pubblicato on line nel relativo sistema (d'ora innanzi Sistema)

I servizi previsti sono diretti a facilitare le PMI nel processo di creazione e invio delle fatture in formato standard al Sistema di Interscambio (SDI) e consistono nelle seguenti funzionalità:

- Adesione al servizio
- Generazione delle fatture in formato SDI
- Conservazione delle fatture
- Servizi di comunicazione con il SDI.

Le indicazioni di dettaglio relative alle modalità di fruizione dei servizi sono rese disponibili sul portale del Programma di razionalizzazione degli acquisti (www.acquistinretepa.it).

1. ADESIONE AL SERVIZIO


Le PMI abilitate al MEPA hanno a disposizione una funzione che permette di aderire al servizio, tramite il portale del Programma (www.acquistinretepa.it).

La procedura di adesione prevede l'accesso del Fornitore mediante le credenziali (utenza e password) assegnate all'atto dell'abilitazione al MEPA e la creazione, mediante la compilazione on-line, di un documento di adesione al servizio. Tale documento dovrà essere firmato digitalmente dal Fornitore.

Possono aderire al Servizio le PMI abilitate al MEPA, che abbiano almeno un catalogo pubblicato on-line. Il venir meno del suddetto requisito, per un periodo superiore ai 30 giorni solari consecutivi, determina la decadenza del Fornitore dalla fruizione del Servizio e la conseguente interruzione dello stesso. Resta fermo che il servizio della conservazione sarà garantito per le operazioni effettuate nel periodo antecedente all'interruzione stessa.

2. GENERAZIONE DELLE FATTURE

I Fornitori aderenti al servizio richiedono la generazione di una fattura nel formato previsto da SDI ; tale fattura deve riferirsi ad acquisti eseguiti dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli altri soggetti tenuti all'applicazione delle normative nazionali e comunitarie in tema di appalti pubblici e rientranti nell'ambito di applicazione di cui



all'articolo 1 del presente regolamento, sia mediante MEPA sia mediante le altre procedure di acquisto comprese quelle tradizionali.

Il sistema mette a disposizione due diverse modalità per l'acquisizione dei dati delle fatture:

- inserimento manuale da parte dei fornitori tramite un'interfaccia web;
- servizio di upload di file in uno o più formati definiti, secondo tracciati record prefissati.

Il fornitore, utilizzando una delle due modalità a disposizione, comunica al Sistema le informazioni necessarie per la generazione della fattura nel formato previsto da SDI. Nel caso di fatture emesse per acquisti effettuati on line dalle PA sulla piattaforma di e-procurement del Programma di Razionalizzazione (Negozzi on line delle Convenzioni ex. Art. 26 e MEPA), il Sistema presenterà i dati già utilizzati per l'emissione degli ordini e il fornitore potrà modificarli o confermarli, integrandoli con le informazioni mancanti.

I dati inseriti vengono elaborati e viene generata la fattura nel formato previsto da SDI. Il Fornitore dovrà firmare digitalmente la fattura e autorizzare l'invio della stessa al SDI.

Il sistema archivia la fattura inviata al SDI e mette a disposizione del Fornitore funzioni di interrogazione che gli permettono di consultare (per 30 GG) sia lo stato di lavorazione della fattura sia il documento fattura.


3. CONSERVAZIONE

Il Sistema provvede agli adempimenti relativi alla conservazione, delle fatture elaborate, per il periodo di tempo previsto dalle normative vigenti, e mette a disposizione del fornitore gli strumenti per la richiesta di accesso ai documenti conservati.

Sulla base degli articoli 5 e 6 del DM 23 gennaio 2004 e dei successivi provvedimenti attuativi, il Sistema consente la comunicazione per via telematica dell'impronta dell'archivio informatico delle fatture conservate e l'esibizione per via telematica delle stesse.

4. SERVIZI DI COMUNICAZIONE CON IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO (SDI)

Il Sistema compone il messaggio secondo le regole stabilite dal SDI, lo invia allo stesso tramite Porta di Dominio (PDD). Il Sistema, inoltre, riceve dallo SDI e rende disponibili ai Fornitori, nell'apposita sezione dell'area di lavoro di ciascun Fornitore, i messaggi (ricevute e notifiche) previsti dalle Regole Tecniche allegate al presente regolamento.



NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

— Il Titolo V della Costituzione della Repubblica italiana reca: «Le regioni, le province, i comuni».

— Si riporta il testo dell'art. 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 11 novembre 1972:

«Art. 21 (*Fatturazione delle operazioni*). — 1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo. Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario. L'emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza è consentita a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate e purché il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l'attività da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalità, i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.»

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.:

«5. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio 2005 - 2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005 nell'elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni successivi dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica.»

— Il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 febbraio 2004, n. 49, S.O.

— La legge 25 febbraio 2008, n. 34 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 marzo 2008, n. 56, S.O.

— La legge 5 maggio 2009, n. 42 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 maggio 2009, n. 103.

— La legge 31 dicembre 2009, n. 196 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2007, n. 300:

«209. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

210. A decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

211. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.

212. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 è individuato il gestore del Sistema di interscambio e ne sono definite competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative:

a) al presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie;

b) alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.

213. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono definite, in conformità a quanto previsto dagli standard del Sistema pubblico di connettività (SPC):

a) le regole di identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione;

b) le regole tecniche relative alle soluzioni informatiche da utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il Sistema di interscambio;

c) le linee guida per l'adeguamento delle procedure interne delle amministrazioni interessate alla ricezione ed alla gestione delle fatture elettroniche;

d) le eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma 209, limitatamente a determinate tipologie di approvvigionamenti;

e) la disciplina dell'utilizzo, tanto da parte degli operatori economici, quanto da parte delle amministrazioni interessate, di intermediari abilitati, ivi compresi i certificatori accreditati ai sensi dell'art. 29 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo svolgimento delle attività informatiche necessarie all'assolvimento degli obblighi di cui ai commi da 209 al presente comma;

f) le eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese;

g) la data a partire dalla quale decorrono gli obblighi di cui al comma 209 e i divieti di cui al comma 210, con possibilità di introdurre gradualmente il passaggio al sistema di trasmissione esclusiva in forma elettronica;

g-bis) le regole tecniche idonee a garantire l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica, di cui all'art. 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per ogni fine di legge.

214. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 213, è stabilita la data dalla quale decorrono gli obblighi previsti dal decreto stesso per le amministrazioni locali di cui al comma 209.»

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.»



Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 21, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 marzo 2008 (Individuazione del gestore del sistema di interscambio della fatturazione elettronica nonché delle relative attribuzioni e competenze), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 maggio 2008, n. 103.

— Per il testo dell'art. 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000 (Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 novembre 2000, n. 272.

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 1, commi 209, 212 e 214 della legge n. 244 del 2007, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 1, comma 5, della citata legge n. 311 del 2004, si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 luglio 1997, n. 174.

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 settembre 1998, n. 208:

«Art. 3 (Modalità di presentazione ed obblighi di conservazione delle dichiarazioni). — 1. Le dichiarazioni sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica ovvero per il tramite di una banca convenzionata o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni di cui ai commi successivi. I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale. È esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto degli enti e delle società che si sono avvalsi della procedura di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di cui all'art. 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. In deroga a quanto previsto dal secondo periodo i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata.

2. Le dichiarazioni previste dal presente decreto, compresa quella unificata, sono presentate in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, dai soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono le predette dichiarazioni alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta di cui all'art. 4 e dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, dai soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli studi di settore e dei parametri. Le predette dichiarazioni sono trasmesse avvalendosi del servizio telematico Entratel; il collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate è gratuito per gli utenti. I soggetti di cui al primo periodo obbligati alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, si avvalgono per la presentazione in via telematica del servizio telematico Internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3.

2-bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una società o ente entra tra i soggetti di cui al comma precedente, la presentazione in via telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo avvalendosi del servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società da questi controllate come definite dall'art. 43-ter, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2-ter. I soggetti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2-bis, non obbligati alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, possono presentare le dichiarazioni in via telematica direttamente avvalendosi del servizio telematico Internet ovvero tramite un incaricato di cui al comma 3.

3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse: a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati; e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3-bis. I soggetti di cui al comma 3, incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse.

3-ter.

4. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni. L'abilitazione è revocata quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale.


5. Salvo quanto previsto dal comma 2 per i soggetti obbligati alla presentazione in via telematica, la dichiarazione può essere presentata all'Agenzia delle entrate anche mediante spedizione effettuata dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero avvalendosi del servizio telematico Internet.

6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se non richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione. I soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione nonché, entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, la dichiarazione trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 1 e copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione della dichiarazione.

7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in via telematica le dichiarazioni all'Agenzia delle entrate entro quattro mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione ovvero, per le dichiarazioni presentate oltre tale termine, entro quattro mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse, ove non diversamente previsto dalle convenzioni di cui al comma 11.

7-bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, presentano in via telematica le dichiarazioni per le quali non è previsto un apposito termine entro un mese dalla scadenza del termine previsto per la presentazione alle banche e agli uffici postali.

7-ter. Le dichiarazioni consegnate ai soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, successivamente al termine previsto per la presentazione in via telematica delle stesse, sono trasmesse entro un mese dalla data contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato dai medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6.



8. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca o all'ufficio postale ovvero è trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3.

9. I contribuenti e i sostituti di imposta che presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano, per il periodo previsto dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 1, nonché i documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione. L'Amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione della dichiarazione e dei suddetti documenti.

9-bis. I soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni conservano, anche su supporti informatici, per il periodo previsto dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali l'Amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione previa riproduzione su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 1.

10. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica direttamente o

tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, ovvero dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5.

11. Le modalità tecniche di trasmissione delle dichiarazioni sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Le modalità di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e della Poste italiane S.p.a., comprese le conseguenze derivanti dalle irregolarità commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi.

13. Ai soggetti incaricati della trasmissione telematica si applica l'art. 12-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono, rispettivamente, le convenzioni e i provvedimenti di cui al comma 11 del presente articolo.»

13G00097

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 aprile 2013.

Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale - anno accademico 2013/2014. (Decreto n. 334).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 «Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare, l'art. 1, comma 5;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria»;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera a) e 4;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47 «Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica»;

Vista la legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 44, comma 3-bis, che integra l'art. 4 della citata legge n. 264 disponendo che la prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera è predisposta direttamente nella medesima lingua;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2009 con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie;

Visti i decreti ministeriali 16 marzo 2007 con i quali sono state definite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi delle lauree magistrali;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189 «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo» e, in particolare, l'art. 26;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e successive modificazioni;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 «Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico» e, in particolare l'art. 5, comma 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;

Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche;



Tenuto conto delle convenzioni stipulate tra la Scuola superiore «S. Anna» di Pisa, l'Accademia navale di Livorno, l'Accademia militare di Modena, l'Accademia aeronautica di Pozzuoli e le Università di Bologna, di Modena-Reggio Emilia, di Napoli «Federico II» e di Pisa;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali» e, in particolare, l'art. 154, comma 4 e 5;

Visti i criteri di riferimento di cui al decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 «Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici dei candidati ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato, di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264 a norma dell'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1»;

Visto il protocollo d'intesa tra il MIUR e Cambridge Assessment ESOL del 28 febbraio 2012 con specifico riferimento alla collaborazione nello sviluppo dei test di ammissione per gli studenti che desiderano iscriversi nelle università italiane;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2013, n. 304, recante la composizione della commissione incaricata della validazione dei test per le prove di accesso per l'A.A. 2013-2014;

Vista la proposta adottata nella riunione dell'8 aprile 2013 dal tavolo tecnico costituito ai fini della definizione dei posti disponibili per l'A.A. 2013-14 sui corsi ad accesso programmato dell'area sanitaria con i rappresentanti del MIUR, Ministero della salute, regioni, Conferenza dei presidi delle facoltà interessate, ANVUR e ordini professionali dei medici, odontoiatri e medici veterinari;

Visto quanto contenuto nel decreto del Ministro del 19 aprile 2013, n. 300, relativamente all'Università San Raffaele;

Valutata l'opportunità di avvalersi del CINECA Consorzio interuniversitario per il supporto tecnico informatico connesso alle procedure di selezione;

Visto il parere favorevole espresso in data 11 aprile 2013 dal Garante per la protezione dei dati personali;

Ritenuto di definire, per l'anno accademico 2013-2014, le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) della citata legge n. 264/1999 proseguendo ed ampliando la sperimentazione avviata nel precedente anno accademico;

Tenuto conto della calendarizzazione delle prove suddette comunicata con avviso del 14 febbraio 2013;

Ravvisata la necessità di determinare in via provvisoria il numero di posti disponibili per ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico a livello di singolo ateneo al fine di consentire la tempestiva adozione dei bandi da parte degli atenei relativamente ai corsi di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. Per l'anno accademico 2013-2014, l'ammissione dei candidati ai corsi di laurea di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 2 agosto 1999, n. 264, previo accreditamento dei corsi stessi ai sensi del decreto ministeriale n. 47/2013 citato in premessa, avviene a seguito di superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 2.

Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria


1. La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, alla quale partecipano i candidati comunitari, i candidati non comunitari di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premessa e i candidati non comunitari residenti all'estero, è unica per entrambi i corsi ed è di contenuto identico sul territorio nazionale. Essa è predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) avvalendosi di Cambridge Assessment per la formulazione dei quesiti e di una commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale, per la relativa validazione.

2. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate nell'allegato n. 1, parte integrante del presente decreto.

3. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: cinque (5) quesiti per l'argomento di cultura generale, venticinque (25) di ragionamento logico, quattordici (14) di biologia, otto (8) di chimica e otto (8) di fisica e matematica.

4. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 90 minuti.

5. I candidati allievi della Scuola superiore «S. Anna» di Pisa, i quali intendono avvalersi della riserva di posti prevista nella convenzione stipulata con l'Università di Pisa, devono superare la prova di ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia in una delle sedi universitarie statali con un punteggio pari o superiore a quello dell'ultimo avente titolo all'immatricolazione nell'Università di Pisa all'atto del primo scorrimento.



Art. 3.

Corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia in lingua inglese

1. Le modalità e i contenuti della prova di accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia in lingua inglese sono definite dal decreto ministeriale 14 febbraio 2013, n. 109.

Art. 4.

Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina veterinaria

1. La prova di ammissione per i candidati comunitari, per i candidati non comunitari ricompresi nell'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premessa e per i candidati extracomunitari residenti all'estero è unica e di contenuto identico sul territorio nazionale. Essa è predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) avvalendosi di Cambridge Assessment per la formulazione dei quesiti e di una commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale, per la successiva validazione.

2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: chimica; cultura generale e ragionamento logico; biologia; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: cinque (5) quesiti di cultura generale e venticinque (25) di ragionamento logico; dodici (12) quesiti di biologia, dodici (12) di chimica e sei (6) di fisica e matematica.

3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 90 minuti.

4. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate nell'allegato n. 1, parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

Prova di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di architetto

1. La prova di ammissione per i candidati comunitari, per i candidati non comunitari ricompresi nell'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premessa e per i candidati extracomunitari residenti all'estero, è unica ed è di contenuto identico sul territorio nazionale. Essa è predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) avvalendosi di Cambridge Assessment per la formulazione dei quesiti e di una commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale, per la relativa validazione.

2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento

logico; storia, disegno e rappresentazione; matematica e fisica. Sulla base dei programmi di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: cinque (5) quesiti di cultura generale e venticinque (25) di ragionamento logico, dodici (12) di storia, dieci (10) di disegno e rappresentazione e otto (8) di matematica e fisica.

3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 90 minuti.

4. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate nell'allegato n. 1, parte integrante del presente decreto.

Art. 6.

Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, finalizzati alla formazione di architetto con didattica prevalentemente erogata in lingua inglese

1. Nelle università in cui sono attivati corsi di studio organizzati anche in percorsi erogati prevalentemente in lingua inglese e su richiesta delle stesse, per l'A.A. 2013-14 la prova è predisposta anche nella suddetta lingua.

2. La prova in inglese può essere svolta dai candidati comunitari e non comunitari, di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premessa, e dai candidati non comunitari residenti all'estero che esplicitino tale richiesta al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla prova.

3. Sono ammessi ai percorsi erogati prevalentemente in lingua inglese i candidati di cui al comma 2 del presente articolo che hanno sostenuto e superato la prova di accesso in lingua inglese, secondo l'ordine del punteggio ottenuto, tenuto conto delle modalità riportate nel bando dell'ateneo.

4. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 90 minuti.

5. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate nell'allegato n. 1, parte integrante del presente decreto.

Art. 7.

Prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie

1. Per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, la prova di ammissione è predisposta da ciascuna università ed è identica per l'accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso ciascun Ateneo.

2. Ai fini dell'utilizzo di tutti i posti disponibili per ciascun corso, ciascun ateneo è tenuto a definire idonee procedure consentendo ai candidati di esprimere l'ordine di preferenza.

3. La prova di ammissione verte sugli argomenti di cui al precedente art. 2, comma 3, sulla base dei programmi di cui all'allegato A.

4. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 90 minuti.



Art. 8.

Accademie militari

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 non si applicano per i candidati allievi dell'Accademia navale di Livorno, dell'Accademia militare di Modena e della Accademia aeronautica di Pozzuoli che intendono avvalersi della riserva di posti prevista rispettivamente con le Università di Pisa, Bologna, di Modena-Reggio Emilia e di Napoli «Federico II» tenuto conto che i relativi bandi di concorso, già emanati in vista del prossimo anno accademico secondo le intese intercorse con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, prevedono la somministrazione di quesiti a risposta multipla individuati con l'annuale decreto interdirigenziale del Ministero della difesa con riferimento ai programmi parte integrante del presente decreto, e quindi, in quanto tali, soddisfano le condizioni per l'accesso ai corsi di laurea magistrale previste dalla normativa che le disciplina.

Art. 9.

Calendario delle prove di ammissione

1. La prova di ammissione ai corsi di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 si svolge presso le sedi universitarie secondo il seguente calendario:

medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria in lingua italiana: 23 luglio 2013;

medicina veterinaria: 24 luglio 2013;

corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di architetto: 25 luglio 2013;

corsi di laurea delle professioni sanitarie: 4 settembre 2013.

Art. 10.

Graduatorie, soglia di punteggio minimo e valutazione delle prove

1. Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi ai corsi di laurea e di laurea magistrale, di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 i candidati comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 nonché, nell'ambito della relativa riserva di posti, i candidati non comunitari residenti all'estero, secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito. Sono ammessi ai corsi i candidati appartenenti a tutte le predette categorie e che abbiano ottenuto nel test un punteggio minimo pari a venti (20) punti.

2. I posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei cittadini extracomunitari residenti all'estero, verranno utilizzati per lo scorrimento della graduatoria dei cittadini comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge n. 189 del 2002, qualora previsto nei successivi specifici decreti di programmazione.

3. Per la valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 si tiene conto dei seguenti criteri:

a) valutazione del test (max 90 punti):

1,5 punti per ogni risposta esatta;

meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata;

0 punti per ogni risposta non data;

b) valutazione del percorso scolastico (max 10 punti).

Il punteggio viene attribuito esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto un voto di maturità almeno pari a 80/100, rapportato alla distribuzione in percentili dei voti ottenuti dagli studenti che hanno conseguito la maturità nella stessa scuola nell'anno scolastico 2011/12.

Per i soli corsi di cui all'art. 7, il punteggio è attribuito dalle singole università secondo criteri autonomamente determinati nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21.

Per gli studenti stranieri comunitari e non comunitari, di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premessa che hanno conseguito il titolo all'estero, il voto di maturità viene convertito con i criteri di cui all'allegato 2 e rapportato alla distribuzione dei voti di diploma degli studenti di tutte le scuole secondarie superiori italiane nell'anno scolastico 2011/12.

Qualora il candidato provenga da una scuola non attiva sul territorio nazionale nell'anno scolastico 2011/12 e non presente nell'anagrafe della Scuola, i percentili di riferimento sono calcolati in relazione alla distribuzione dei voti di diploma degli studenti di tutte le scuole secondarie superiori dell'anno scolastico 2011/12 della provincia in cui aveva sede la scuola frequentata.

Voto di maturità	Punteggio
voto = 95° percentile	10 punti
90° percentile = voto < 95° percentile	8 punti
85° percentile = voto < 90° percentile	6 punti
80° percentile = voto < 85° percentile	4 punti


I voti di maturità riferiti ai percentili di riferimento sono pubblicati sul sito del Ministero entro il 31 maggio 2013.

Qualora a intervalli percentili diversi corrisponda lo stesso voto di maturità, al candidato viene attribuito il punteggio medio dei rispettivi intervalli percentili.

4. Il punteggio totale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti nelle valutazioni di cui al comma 3, lettere a) e b). Il criterio di cui alla lettera b) è utilizzato esclusivamente se il candidato ha ottenuto un punteggio pari o superiore a 20 punti nel test, come previsto dal comma 1.

5. In caso di dichiarazione errata o non veritiera relativamente al voto di maturità di cui alla lettera b) e al possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, il candidato è escluso dalla graduatoria o, se già immatricolato, decade dall'iscrizione anche se ha già sostenuto esami.

6. Per i corsi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 il Cineca, sulla base del punteggio totale, calcolato ai sensi del comma 3, redige due distinte graduatorie nazionali, una per i candidati comunitari e stranieri residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002, e l'altra per i candidati stranieri residenti all'estero, secondo le procedure di cui all'allegato 2. Per i corsi di cui all'art. 7 le uni-



versità, sulla base del punteggio totale, calcolato ai sensi del comma 3, redigono due distinte graduatorie, una per i candidati comunitari e stranieri residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002, e l'altra per i candidati stranieri residenti all'estero, secondo le procedure di cui all'allegato 2. In caso di parità di punteggio, nell'ordine della graduatoria prevale il candidato che ha riportato il maggior punteggio nel test. In caso di ulteriore parità:

per i corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria e per i corsi di laurea delle professioni sanitarie, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica;

per il corso di laurea magistrale in medicina veterinaria prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di chimica, cultura generale e ragionamento logico, biologia, fisica e matematica;

per i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, storia, disegno e rappresentazione, matematica e fisica.

In caso di ulteriore parità, prevale il candidato che sia anagraficamente più giovane.

7. La graduatoria si chiude con provvedimento ministeriale. La condizione di idoneo non vincitore si riferisce alla sola procedura selettiva in atto: da essa non scaturisce alcun diritto in relazione all'accesso al corso di laurea e di laurea magistrale in anni successivi a quello in cui si è sostenuta la prova.

Art. 11.

Candidati in situazione di handicap e candidati con diagnosi di DSA

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole esigenze degli studenti in situazione di handicap, a norma della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni.

2. Per quanto attiene ai candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge n. 170/2010 citata in premessa, è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito per le prove di ammissione, di cui ai precedenti articoli 2, 4, 5, 6 e 7.

Art. 12.

Trasparenza delle fasi del procedimento

1. I bandi di concorso delle università sono emanati con decreto rettorale entro il giorno 6 maggio 2013 e prevedono le disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

2. I bandi di concorso definiscono le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.

Art. 13.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, viene predisposta l'informativa, di cui all'allegato n. 3 che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascun candidato.

Art. 14.

Posti disponibili

1. I posti relativi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico con la prova selettiva calendarizzata per i giorni 23, 24 e 25 luglio 2013, destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono ripartiti fra le università secondo la tabella dell'allegato 4 che costituisce parte integrante del presente decreto. Agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 18 maggio 2011 citate in premessa.

2. Fatto salvo quanto previsto in premessa e fermo restando il contingente minimo dei posti disponibili cui al comma 1, con successivi decreti sarà determinata la programmazione in via definitiva.

Il presente decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Roma, 24 aprile 2013

Il Ministro: PROFUMO

ALLEGATO n. 1

PROVA DI AMMISSIONE PER I CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE CUI AGLI ARTICOLI 2, 4, 5 E 6

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale del CINECA Consorzio interuniversitario per le procedure di iscrizione on line al test. Il CINECA è incaricato altresì della predisposizione dei plichi destinati a ciascun candidato, in numero corrispondente alla stima dei partecipanti risultante dalle iscrizioni, aumentata del cinque per cento, contenenti il materiale relativo alle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, in medicina veterinaria, nonché ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di architetto. Il CINECA provvede anche alla stampa di «fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte» in numero pari ai plichi predisposti per ciascun Ateneo, nonché alla realizzazione di un filmato che viene pubblicato sul sito del MIUR al fine di consentire alle Commissioni d'aula e ai singoli partecipanti di conoscere le varie fasi che attengono alla prova di ammissione.



2. È affidato al CINECA l'incarico di determinare il punteggio relativo ad ogni modulo di risposte fornite dai candidati alle prove di ammissione.

3. Gli Atenei provvedono, secondo le indicazioni che verranno comunicate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), al ritiro presso la sede del CINECA — alla presenza della rappresentanza del MIUR — delle scatole sigillate in cui sono contenuti i plichi destinati agli studenti che partecipano alle prove, nonché della scatola/e contenente i «fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte».

4. A decorrere dall'avvenuta consegna, ciascuna università appronta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza delle scatole contenenti i plichi che devono risultare integre all'atto dello svolgimento della prova di ammissione. Le scatole contenenti i «fogli di istruzione alla compilazione di risposte» sono messe a disposizione della commissione anche prima dell'effettuazione della prova.

5. In ciascuna giornata di esame, prima dell'inizio della prova, il Presidente della Commissione d'aula o il responsabile d'aula sorteggia due studenti fra i candidati presenti in aula e verifica con loro l'integrità delle scatole; provvede quindi all'apertura delle stesse e alla distribuzione dei plichi in relazione al numero dei partecipanti; consegna a ciascun candidato il «foglio di istruzione alla compilazione del modulo risposte». Ha cura di redigere, quindi, una dichiarazione dalla quale risulti l'integrità delle scatole, il numero dei plichi assegnati e il numero di quelli eventualmente non utilizzati. Tale dichiarazione è sottoscritta a margine anche dai due studenti sorteggiati.

6. Nel caso in cui uno o più candidati segnalino eventuali irregolarità in merito al plico ricevuto, il presidente della commissione d'aula o il responsabile d'aula ne verifica l'attendibilità e, se necessario, provvede alla sostituzione del plico stesso. Detta operazione deve risultare a verbale d'aula unitamente alle relative motivazioni. I plichi sostituiti non sono da considerare materiale di scarto, ma devono essere restituiti nella stessa giornata d'esame unitamente al materiale descritto al successivo punto 11.

7. Ogni plico contiene:

a) una scheda anagrafica, che presenta un codice a barre di identificazione univoca;

b) i quesiti relativi alla prova di ammissione;

c) due moduli di risposte, ciascuno dei quali presenta lo stesso codice a barre di identificazione posto sulla scheda anagrafica;

d) un foglio sul quale risultano prestampati:

1) il codice identificativo della prova;

2) l'indirizzo del sito web del MIUR (<http://accessoprogrammato.miur.it>);

3) le chiavi personali (username e password) per accedere all'area riservata del sito;

e) una busta vuota, provvista di finestra trasparente.

8. La sostituzione che si dovesse rendere necessaria nel corso della prova anche di uno solo dei documenti indicati ai punti b), c) e d) comporta la sostituzione integrale del plico in quanto contraddistinti dal medesimo codice identificativo. Non si provvede alla sostituzione del modulo anagrafica e, conseguentemente dell'intero plico, nel caso il candidato apporti correzioni o segni sullo stesso modulo a meno che non si creino difficoltà di identificazione del candidato: ciò in quanto trattasi di documento che rimane agli atti dell'ateneo.

9. I bandi di concorso, predisposti dagli atenei, devono indicare che:

a) a decorrere dal 6 maggio 2013 al 7 giugno 2013 i candidati si iscrivono alla prova di ammissione esclusivamente attraverso la procedura presente nel portale www.university.it il pagamento avviene secondo le modalità previste dall'ateneo in cui si sostiene la prova. Il pagamento non accompagnato dalla ricevuta dell'iscrizione on line non dà diritto alla partecipazione alla prova;

b) la sede in cui si effettua la prova è ritenuta la prima preferenza di assegnazione;

c) gli studenti che partecipano all'unica prova prevista per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, devono obbligatoriamente indicare al momento dell'iscrizione la scelta sul corso di studi, pena l'esclusione dalla prova selettiva;

d) l'immatricolazione ai predetti corsi di laurea magistrale è disposta in relazione alla collocazione in graduatoria che viene redatta

tenuto conto dei posti definiti per ciascuno dei corsi di laurea e alle opzioni espresse;

e) gli studenti, in caso di utilizzo di più aule, vengono distribuiti per età anagrafica, eccezione fatta per i gemelli;

f) per la compilazione del modulo risposte deve essere utilizzata una penna nera;

g) è fatto divieto di introdurre nelle aule cellulari, palmari o altra strumentazione similare, a pena di annullamento della prova;

h) lo studente deve obbligatoriamente compilare la scheda anagrafica e sottoscriverla;

i) è offerta la possibilità di correggere una (e una sola) risposta eventualmente già data ad un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente tracciata e scegliendone un'altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno in una sola delle cinque caselle perché possa essere attribuito il relativo punteggio;

j) il modulo risposte prevede, in corrispondenza del numero progressivo di ciascun quesito, una piccola figura circolare che lo studente, per dare certezza della volontà di non rispondere, deve barrare. Tale indicazione, una volta apposta, non è più modificabile;

k) lo studente deve annullare, barrando l'intero foglio e annerendo il codice a barre, il secondo modulo di risposte non destinato al CINECA;

l) lo studente, a conclusione della prova, deve aver cura di inserire, non piegato, nella busta vuota provvista di finestra trasparente, il solo modulo di risposte destinato al CINECA per la determinazione del punteggio, provvedendo, al momento della consegna alla sua chiusura;

m) lo studente deve conservare il foglio contenuto nel plico sul quale risultano prestampati il codice identificativo della prova, l'indirizzo del sito web del MIUR (<http://accessoprogrammato.miur.it>), le chiavi personali (username e password) per accedere all'area riservata del sito;

n) è consentito lasciare l'aula solo trenta minuti prima della conclusione della prova;

o) la prova di ammissione, qualora si svolga in più sedi didattiche, comporta la formulazione di un'unica graduatoria, redatta esclusivamente sulla base dei requisiti di merito di tutti i partecipanti;

p) i posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei cittadini extracomunitari residenti all'estero, verranno utilizzati per lo scorrimento della graduatoria dei cittadini comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge n. 189 del 2002, qualora previsto nei successivi decreti di programmazione;

q) i bandi devono precisare, inoltre, che le prove sono soggette ad annullamento da parte della commissione d'esame, qualora:

i. venga inserita la scheda anagrafica nella busta destinata al CINECA;

ii. la busta contenente il modulo risposte risulti firmata o contrassegnata dal candidato o da un componente della commissione.

In tali casi, il CINECA non determina il relativo punteggio.

10. Il presidente della commissione d'aula o il responsabile d'aula, al momento della consegna dei moduli risposta, ed in presenza di ciascun candidato, deve trattenerne, perché sia conservato dall'università, sia ai fini della formulazione della graduatoria finale di merito sia per ogni eventuale futura richiesta di accesso ai documenti il seguente materiale:

1) il secondo modulo di risposte non utilizzato e annullato dal candidato;

2) i fogli in cui risultano stampati i quesiti relativi alla prova;

3) la scheda anagrafica.


Al termine di ciascuna prova, provvede inoltre a:

a) inserire tutte le buste contenenti il modulo di risposte, in uno o più contenitori che devono essere chiusi alla presenza degli stessi studenti chiamati a verificare l'integrità delle scatole o, comunque di altri due candidati estratti a sorte;

b) apporre una firma sui lembi di chiusura del o dei contenitori;

c) invitare i due studenti a firmare sugli stessi lembi;

d) provvedere a confezionare altri contenitori in cui racchiudere: i plichi aperti perché oggetto di sostituzione; la dichiarazione di cui al punto 5 e la copia del o dei verbali d'aula qualora, nel corso della prova, si siano verificate situazioni degne di essere descritte in quanto influenti sul suo regolare svolgimento o, nel caso si fosse reso necessario sostituire dei plichi.



11. Ogni università, a cura del responsabile amministrativo, nella stessa giornata dello svolgimento della prova di ammissione, consegna presso la sede del CINECA, alla rappresentanza del MIUR il materiale di cui al punto 10, lettere *a)* e quello di cui alla lettera *d)*. Le università con sede nelle Isole, tenuto conto delle oggettive difficoltà delle vie di comunicazione, sono autorizzate alla consegna del materiale sopra indicato, entro le 24 ore successive alla conclusione di ogni singola prova di ammissione.

12. I responsabili del processo amministrativo (o suo delegato) delle università assistono alle operazioni di scansione e conteggio dei moduli validi delle risposte, presso la sede del CINECA e provvedono al loro ritiro, in modo che tutti i documenti relativi al singolo candidato siano conservati agli atti.

13. La rappresentanza del MIUR presso il CINECA, verificato che siano state rispettate le procedure previste nel presente decreto, autorizza il consorzio stesso alla determinazione del punteggio di ciascun elaborato. Qualora vengano riscontrate situazioni anomale, la determinazione del punteggio è sospesa in attesa delle determinazioni della amministrazione di appartenenza.

14. Il Ministero, tramite il CINECA, pubblica secondo il codice identificativo della prova sul sito <http://accessoprogrammato.miur.it>, nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali, garantendo l'anonimato degli studenti, esclusivamente il punteggio in ordine decrescente ottenuto dai candidati per ciascun corso di laurea e ciascuna sede universitaria. Tali dati restano disponibili sul sito pubblico fino alla conclusione delle procedure. Consente poi agli studenti, attraverso le chiavi personali (username e password), di accedere ad un'area riservata dello stesso sito per visualizzare, unitamente ai predetti dati, l'immagine del proprio elaborato contraddistinto dal codice identificativo. Autorizza il CINECA alla trasmissione telematica, attraverso il sito riservato di ogni Ateneo, dei codici identificativi e dei relativi punteggi ottenuti dai candidati.

ALLEGATO n. 2

PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE, L'ACCESSO AI RISULTATI E LO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO

1. Ciascun candidato deve presentare la richiesta di partecipazione al test selettivo per l'accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 esclusivamente in modalità on-line attraverso il portale University (www.university.it). L'iscrizione on line è attiva dal giorno 6 maggio 2013 e si chiude inderogabilmente alle ore 15.00 del giorno 7 giugno 2013. Il perfezionamento dell'iscrizione avviene a seguito del pagamento del contributo per la partecipazione al test secondo le procedure indicate nel bando dall'università in cui il candidato sostiene la prova. Tale procedura di pagamento deve in ogni caso concludersi entro il 14 giugno 2013. Le università inviano entro e non oltre il 21 giugno 2013 al CINECA e tramite il sito riservato, l'elenco degli studenti che hanno perfezionato l'iscrizione al test attraverso il pagamento del relativo contributo.

2. Al momento dell'iscrizione on line al test il candidato, attraverso l'apposita procedura informatica e a seguito di registrazione fornisce le seguenti informazioni (tutti i dati con asterisco sono obbligatori):

Scuola superiore che ha frequentato o che sta frequentando *

Cognome *

Nome *

Paese di nascita *

Provincia di nascita *

Città di nascita *

Data Nascita *

Sesso *

Cittadinanza *

Codice Fiscale *

email *

Tipo Documento * Numero Documento * Rilasciato da * Valido

dal

Residenza:

Paese * Provincia * Località * C.A.P. * Indirizzo *

Telefono Cellulare (a)

Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse alla selezione per l'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale di riferimento e alla successiva immatricolazione. L'informazione di cui alla nota (a) deve essere inserita in caso di assenza di indirizzo e-mail esclusivamente al fine di fornire comunicazioni inerenti le procedure di selezione.

3. All'atto dell'iscrizione al test il candidato deve contestualmente indicare:

a) in ordine di preferenza le sedi per cui intende concorrere, fatto salvo quanto previsto al successivo punto *b)*. Tali preferenze sono irrevocabili.

Per prima preferenza utile si intende, nell'ordine delle preferenze indicate, l'opzione migliore relativa alla sede e al corso in cui il candidato, in base al punteggio ottenuto e al numero dei posti disponibili, risulta immatricolabile;

b) la sede in cui il candidato sostiene il test è in ogni caso considerata «prima scelta». Per le sedi in cui sono offerti sia il corso di medicina e chirurgia che quello di odontoiatria, il candidato deve obbligatoriamente esprimere la scelta sul corso di studi, pena l'esclusione dalla prova selettiva.

4. Il giorno della prova lo studente riceve nel plico di cui al punto 7 dell'allegato 1 un foglio da conservare sul quale risultano prestampati:

a) il codice identificativo della prova;

b) l'indirizzo del sito web del M.I.U.R.: <http://accessoprogrammato.miur.it>

c) le chiavi personali (username e password) che gli consentiranno di accedere all'area riservata del sito.

5. A decorrere dal giorno successivo alla prova e rispettivamente entro il 29 luglio (prova del 23 luglio), 30 luglio (prova del 24 luglio), 31 luglio (prova del 25 luglio), i candidati devono indicare nell'area riservata del sito <http://accessoprogrammato.miur.it> il loro voto di maturità. In mancanza di tale dato, al punteggio relativo alla valorizzazione del percorso scolastico di cui all'art. 10, comma 3, lettera *b)* del presente decreto viene attribuito un valore pari a 0 (zero) e non assume rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo o dell'omissione. In caso di dichiarazione mendace sul voto di maturità, il candidato è escluso dalla graduatoria o, se già immatricolato, decade dall'iscrizione. Si applicano in tal caso le sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).



Il percentile del voto di diploma rappresenta la percentuale di studenti che hanno ottenuto nell'anno scolastico di riferimento un voto di diploma inferiore o uguale a quello individuato dal percentile medesimo.

I percentili sono determinati rispetto alla distribuzione dei voti di diploma dell'anno scolastico 2011/12 di ciascuna Scuola, assegnando alla votazione di 100 e lode ai fini della determinazione dei relativi percentili il punteggio di 101.

I candidati che hanno conseguito il diploma di maturità in una scuola non italiana hanno a disposizione sul sito www.university.it un sistema di conversione dei voti ottenuti sulla base della seguente formula:

$$\text{Voto} = \frac{V - V_{\min}}{V_{\max} - V_{\min}} * (I_{\max} - I_{\min}) + I_{\min}$$

V= Voto da convertire

V_{min}=Voto minimo per la sufficienza nella scuola straniera di appartenenza

V_{max}= Voto massimo nella scuola straniera di appartenenza

I_{min}= Voto minimo per la sufficienza in una scuola italiana (= 60/100)

I_{max}= Voto massimo in un scuola italiana (=100/100)

Per le valutazioni su scala qualitativa si fa riferimento alla seguente scala di conversione:

Valutazione da convertire	Voto italiano
A	100
B	90
C	80
D	70
E	60

6. Nei giorni di seguito indicati il CINECA, per conto del MIUR pubblica secondo il codice identificativo della prova sul sito <http://accessoprogrammato.miur.it>, nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali, garantendo l'anonimato degli studenti, esclusivamente il punteggio in ordine decrescente ottenuto dai candidati.

Prova selettiva	Data pubblicazione dei risultati del test
Medicina e Chirurgia – Odontoiatria	5 agosto 2013
Veterinaria	6 agosto 2013
Architettura	7 agosto 2013

Tali dati restano disponibili sul sito pubblico fino alla conclusione delle procedure.

7. A decorrere dal giorno della pubblicazione dei risultati, nell'area riservata del sito <http://accessoprogrammato.miur.it>, gli studenti, utilizzando le chiavi di accesso personali di cui al punto 4, possono prendere visione dell'immagine del proprio elaborato e dei predetti punteggi, corrispondenti a ciascun codice.

8. Entro il giorno 9 agosto 2013 il CINECA acquisisce dai responsabili del procedimento delle università, attraverso un sito web riservato, realizzato per esse dallo stesso consorzio quale unico mezzo di comunicazione, i dati identificativi di ogni studente tratti dal modulo anagrafica.



9. Il giorno 26 agosto 2013 viene pubblicata, nell'area del sito riservato agli studenti, la graduatoria nazionale di merito nominativa che tiene altresì conto del punteggio attribuito alla valorizzazione del percorso scolastico di cui all'art. 10, comma 3, lettera b).

10. Il candidato che ad ogni scorrimento di graduatoria:

a) rientri nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile, risulta ASSEGNATO ed è tenuto ad immatricolarsi presso la sede e il corso ASSEGNATO entro i termini stabiliti al punto 12. In caso di mancato rispetto dei termini, il candidato decade dal diritto all'immatricolazione e non assume rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo;

b) non rientri nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile, risulta PRENOTATO su una scelta successiva. In tal caso il candidato può comunque immatricolarsi nella sede e nel corso nei termini stabili al punto 12, ovvero attendere che a conclusione delle immatricolazioni di coloro che lo precedono in graduatoria, si rendano eventualmente disponibili dei posti relativi alle preferenze migliori indicate. Qualora il candidato PRENOTATO si immatricoli si annullano automaticamente tutte le altre preferenze espresse.

11. Il giorno 26 agosto 2013, in relazione alla graduatoria di merito e al numero dei posti disponibili presso le università, sull'area riservata agli studenti sono pubblicati i nominativi di coloro che risultano ASSEGNATI o PRENOTATI al corso e alla sede indicata come prima preferenza utile e viene fornito a ciascun ateneo l'elenco di tali studenti.

12. I candidati ASSEGNATI devono provvedere all'immatricolazione presso gli atenei secondo le procedure proprie di ciascuna sede universitaria. I candidati PRENOTATI possono provvedere all'immatricolazione presso gli atenei secondo le procedure proprie di ciascuna sede universitaria. Al fine di consentire l'adeguata gestione della graduatoria nazionale è in ogni caso stabilito un termine massimo di 4 (quattro) giorni, escluso il sabato ed i festivi, per provvedere all'immatricolazione presso i relativi atenei. La mancata immatricolazione dei candidati ASSEGNATI nei termini comporta la rinuncia alla stessa.

13. Entro 5 giorni dal termine di cui al punto 11, e comunque entro le ore 12 del quinto giorno, ogni università, mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti immatricolati.

14. Agli atenei è consentito procedere all'iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo, esclusivamente a seguito di riconoscimento dei relativi crediti, nonché della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione rispetto ai posti attribuiti della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni. Tali procedure, al pari delle rinunce successive all'immatricolazione, comportano lo «scorrimento» della graduatoria solo se comunicate fin quando sono ancora presenti posti disponibili sul corso del singolo ateneo. Eventuali ulteriori richieste di passaggio o di rinuncia successive alla copertura di tutti i posti del corso non determinano nuovi scorrimenti di graduatoria.

15. Il CINECA, ricevute le comunicazioni di cui al punto 13, procede, in relazione alla posizione di merito ed alle preferenze espresse, alla pubblicazione delle nuove assegnazioni degli studenti con le procedure indicate dai punti da 11 a 13 fino all'esaurimento dei posti disponibili.

16. Dal giorno 6 maggio 2013 per le informazioni connesse alle procedure on-line e alle fasi di assegnazione dei posti, sarà attivo presso il CINECA un call center 051/6171959 con il seguente orario: lunedì-venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

ALLEGATO n. 3

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196
«CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI»

1. Finalità del trattamento.

Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alla determinazione del punteggio, corrispondente a ciascun codice identificativo univoco, conseguito a seguito dello svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria, in medicina veterinaria e di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto.

Le prove di ammissione sono previste dall'art. 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari, che all'art. 1, comma 1, lettera a) stabilisce quali siano i corsi soggetti alla programmazione nazionale per le relative immatricolazioni.

2. Modalità del trattamento e soggetti interessati.

Il trattamento dei dati personali, forniti anche nell'ambito delle procedure di iscrizione on-line al test, per conto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) - Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca, è curato, in base ad una procedura informatizzata, dal CINECA Consorzio interuniversitario, nella persona del direttore e da unità designate dallo stesso direttore tra il personale del medesimo Consorzio. I soggetti indicati ricevono dai responsabili delle università, presente un rappresentante del MIUR, in buste sigillate, gli elaborati degli studenti contrassegnati da un codice identificativo univoco.

Il CINECA, attraverso un sito web riservato, realizzato per ciascun ateneo dallo stesso Consorzio riceve dai responsabili del procedimento di ciascuna università, nominati dai rettori, i dati personali degli studenti, quali risultano sul modulo anagrafica, ovvero il codice identificativo, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita.



CINECA, pubblica sul proprio sito (<http://accessoprogrammato.miur.it>), nel rispetto dell'anonimato degli studenti di cui alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la determinazione del punteggio riferito ai singoli argomenti d'esame e al totale complessivo, nonché l'indicazione del corso e della sede prescelti da ciascun partecipante.

Le fasi successive a tale pubblicazione, ivi compresa la pubblicazione della graduatoria nominativa, possono essere seguite dagli studenti accedendo all'area riservata dello stesso sito attraverso l'utilizzo delle chiavi personali (username e password) loro assegnate all'atto della prova.

3. Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei dati personali, salvo quanto previsto al punto 2 dell'allegato 2, è obbligatorio per l'attribuzione del punteggio e della posizione in graduatoria con eventuale assegnazione presso una delle sedi prescelte ai fini della immatricolazione da parte degli atenei. Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse alla selezione per l'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale di riferimento e alla successiva immatricolazione. La mancata acquisizione dei dati comporta l'esclusione dalla graduatoria.

4. Titolare del trattamento dei dati.

È titolare del trattamento dei dati, in relazione alla determinazione del punteggio conseguito, corrispondente a ciascun codice identificativo della prova il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca cui ci si può rivolgere per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.

5. Responsabile del trattamento dei dati.

Per quanto attiene al MIUR:

- a) direttore del CINECA, designato dal titolare del trattamento dei dati;
- b) unità di personale del CINECA, designati dal direttore del Consorzio stesso, in qualità di incaricati del trattamento dei dati.

6. Diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.

(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.


L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.




ALLEGATO n. 4

Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia anno accademico 2013-2014		
Università	Comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Non comunitari non soggiornanti
Bari	296	4
Bari (Lingua inglese)	21	9
Bologna	400	40
Brescia	209	16
Cagliari	198	7
Catania	316	4
Catanzaro "Magna Graecia"	240	24
Chieti - "G. D'Annunzio"	212	10
del Molise	75	5
Ferrara	218	2
Firenze	330	20
Foggia	75	5
Genova	250	25
L'Aquila	140	20
Messina	215	10
Milano	370	8
Milano (Lingua inglese)	40	20
Milano Bicocca	135	7
Milano Cattolica "S. Cuore"	270	0
Milano Cattolica "S. Cuore" (lingua inglese)	30	22
Modena e Reggio Emilia	131	7
Napoli "Federico II"	413	9
Napoli Seconda Università	440	0
Napoli Seconda Università (Lingua inglese)	8	22
Padova	420	22
Palermo	400	5
Parma	242	20
Pavia	200	10
Pavia (Lingua inglese)	70	30
Perugia	223	17
Pisa	280	8
Politecnica delle Marche	160	10
Roma "La Sapienza" - Policlinico	552	48
Roma "La Sapienza" Policlinico (Lingua inglese)	35	10
Roma "La Sapienza" Polo Pontino	121	2
Roma "La Sapienza" Sant' Andrea	200	6
Roma - "Tor Vergata"	220	12
Roma - "Tor Vergata" (Lingua inglese)	20	5
Roma - Campus Bio-Medico	120	2
Salerno	195	5
Sassari	120	13
Siena	231	4
Torino	389	0
Torino "L. Gonzaga"	120	6
Trieste	134	13
Udine	106	2
Varese "Insubria"	159	1
Vercelli "Avogadro"	95	5
Verona	177	3
Totale	10.021	555




**Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria
anno accademico 2013-2014**

<i>Università</i>	<i>Comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.</i>	<i>Non comunitari non soggiornanti</i>
Bari	18	2
Bologna	30	3
Brescia	20	0
Cagliari	20	3
Catania	23	2
Catanzaro "Magna Graecia"	15	6
Chieti - "G. D'Annunzio"	54	6
Ferrara	20	0
Firenze	58	2
Foggia	35	2
Genova	25	5
L'Aquila	30	10
Messina	25	5
Milano	60	3
Milano Bicocca	30	15
Milano Cattolica "S. Cuore"	25	0
Modena e Reggio Emilia	15	0
Napoli "Federico II"	30	3
Napoli Seconda Università	24	0
Padova	25	2
Palermo	25	0
Parma	25	2
Pavia	22	0
Perugia	12	0
Pisa	15	2
Politecnica delle Marche	25	0
Roma "La Sapienza"	66	3
Roma - "Tor Vergata"	42	3
Sassari	20	2
Torino	45	4
Trieste	30	0
Varese "Insubria"	20	1
Verona	25	0
Totale	954	86




**Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria -
anno accademico 2013-2014**

<i>Università</i>	<i>Comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.</i>	<i>Non comunitari non soggiornanti</i>
Bari	80	5
Bologna	90	15
Camerino	32	15
Messina	41	5
Milano	80	5
Napoli "Federico II"	51	11
Padova	65	10
Parma	49	3
Perugia	70	10
Pisa	59	5
Sassari	30	5
Teramo	70	5
Torino	108	10
Totale	825	104



**Posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea magistrale, direttamente finalizzati
alla professione di Architetto
anno accademico 2013 -14**

Università	Struttura didattica	Corso	Comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Non comunitari non soggiornanti
Bari Politecnico	Architettura	Architettura	146	4
Bari Politecnico	Ingegneria	Ingegneria edile-architettura	97	3
Bologna	Architettura "Aldo Rossi"	Architettura	98	2
Bologna	Ingegneria	Ingegneria edile-architettura	96	4
Brescia	Ingegneria	Ingegneria edile-architettura	98	2
Cagliari	Architettura	Scienze dell'Architettura	120	6
Camerino	Architettura	Scienze dell'Architettura	150	20
Catania	Architettura	Architettura	100	0
Catania	Ingegneria	Ingegneria edile-architettura	100	0
Chieti "G. D'Annunzio"	Architettura	Architettura	245	0
della Basilicata	Architettura	Architettura	72	10
della Calabria	Ingegneria	Ingegneria edile-architettura	94	6
Enna "Kore"	Ingegneria, Architettura e Scienze Motorie	Architettura	95	5
Ferrara	Architettura	Architettura	131	4
Firenze	Architettura	Architettura	300	24
Firenze	Architettura	Scienze dell'Architettura	150	20
Genova	Architettura	Architettura	168	7
Genova	Ingegneria	Ingegneria edile-architettura	82	8
L'Aquila	Ingegneria	Ingegneria edile-architettura	97	3
Milano Politecnico	Architettura e Societa'	Architettura Ambientale (sede di Milano)	147	3
Milano Politecnico	Architettura e Societa'	Architettura Ambientale (sede di Piacenza)	118	2
Milano Politecnico	Architettura e Societa'	Scienze dell'Architettura	760	60
Milano Politecnico	Architettura Civile	Scienze dell'Architettura	330	30
Milano Politecnico	Architettura Civile	Architettura delle Costruzioni	150	15
Milano Politecnico	Ingegneria	Ingegneria edile-architettura	155	5
Napoli "Federico II"	Architettura	Architettura	248	3
Napoli "Federico II"	Architettura	Scienze dell'Architettura	148	4
Napoli "Federico II"	Ingegneria	Ingegneria edile-architettura	97	3
Napoli "Seconda Università"	Architettura	Architettura	160	4
Padova	Ingegneria	Ingegneria edile-architettura	97	3
Palermo	Architettura	Architettura (sede di Palermo)	117	3
Palermo	Architettura	Architettura (sede di Agrigento)	97	3
Palermo	Ingegneria	Ingegneria edile-architettura	96	4
Parma	Architettura	Scienze dell'Architettura	147	3
Pavia	Ingegneria	Ingegneria edile-architettura	95	5
Perugia	Ingegneria	Ingegneria edile-architettura	97	3
Pisa	Ingegneria	Ingegneria edile-architettura	97	7
Politecnica Delle Marche	Ingegneria	Ingegneria edile-architettura	100	0
Reggio Calabria "Mediterranea"	Architettura	Architettura	150	20
Reggio Calabria "Mediterranea"	Architettura	Scienze dell'Architettura	100	20



Roma "La Sapienza"	Architettura	Architettura	342	18
Roma "La Sapienza"	Architettura	Scienze dell'Architettura	171	9
Roma "La Sapienza"	Ingegneria Civile e Industriale	Ingegneria edile-architettura	192	8
Roma "Tor Vergata"	Ingegneria	Ingegneria edile-architettura	60	1
Roma TRE	Architettura	Scienze dell'Architettura	230	24
Salerno	Ingegneria	Ingegneria edile-architettura	98	2
Sassari	Architettura	Scienze dell'Architettura e del Progetto	50	10
Torino Politecnico	Architettura 2	Architettura	630	45
Trento	Ingegneria	Ingegneria edile-architettura	100	0
Trieste	Architettura	Scienze dell'Architettura	95	5
Udine	Ingegneria	Scienze dell'Architettura	147	3
Venezia IUAV	Architettura	Scienze dell'Architettura	580	20
		Totale	8.640	473

ALLEGATO A

PROGRAMMI RELATIVI AI QUESITI DELLE PROVE DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA, IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA, IN MEDICINA VETERINARIA E AI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Per l'ammissione ai corsi è richiesto il possesso di una cultura generale, con particolari attinenze all'ambito letterario, storico-filosofico, sociale ed istituzionale, nonché della capacità di analisi su testi scritti di vario genere e da attitudini al ragionamento logico-matematico.

Peraltro, le conoscenze e le abilità richieste fanno comunque riferimento alla preparazione promossa dalle istituzioni scolastiche che organizzano attività educative e didattiche coerenti con i programmi ministeriali, soprattutto in vista degli esami di Stato e che si riferiscono anche alle discipline scientifiche della biologia, della chimica, della fisica e della matematica.

Cultura generale e ragionamento logico

Accertamento delle capacità di usare correttamente la lingua italiana e di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse, che vengono enunciate in forma simbolica o verbale attraverso quesiti a scelta multipla formulati anche con brevi proposizioni, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili.

I quesiti verteranno su testi di saggistica scientifica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generalistiche o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico.

Quesiti relativi alle conoscenze di cultura generale, affrontati nel corso degli studi, completano questo ambito valutativo.

Biologia

La chimica dei viventi.

I bioelementi. L'importanza biologica delle interazioni deboli. Le proprietà dell'acqua.

Le molecole organiche presenti negli organismi viventi e rispettive funzioni. Il ruolo degli enzimi.

La cellula come base della vita.

Teoria cellulare. Dimensioni cellulari. La cellula procariote ed eucariote.

La membrana cellulare e sue funzioni.

Le strutture cellulari e loro specifiche funzioni.

Riproduzione cellulare: mitosi e meiosi. Corredo cromosomico.

I tessuti animali.

Bioenergetica.

La valuta energetica delle cellule: ATP. I trasportatori di energia: NAD, FAD.

Reazioni di ossido-riduzione nei viventi. Fotosintesi. Glicolisi. Respirazione aerobica.

Fermentazione.

Riproduzione ed ereditarietà.

Cicli vitali. Riproduzione sessuata ed asessuata.

Genetica Mendeliana. Leggi fondamentali e applicazioni.

Genetica classica: teoria cromosomica dell'ereditarietà; cromosomi sessuali; mappe cromosomiche. Genetica molecolare: DNA e geni; codice genetico e sua traduzione; sintesi proteica. Il DNA dei procarioti. Il cromosoma degli eucarioti. Regolazione dell'espressione genica.

Genetica umana: trasmissione dei caratteri mono e polifattoriali; malattie ereditarie.

Le nuove frontiere della genetica: DNA ricombinante e sue possibili applicazioni biotecnologiche.

Ereditarietà e ambiente.

Mutazioni. Selezione naturale e artificiale. Le teorie evolutive. Le basi genetiche dell'evoluzione.

Anatomia e Fisiologia degli animali e dell'uomo.

Anatomia dei principali apparati e rispettive funzioni e interazioni.

Omeostasi. Regolazione ormonale.

L'impulso nervoso. Trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

La risposta immunitaria.

Chimica


La costituzione della materia: gli stati di aggregazione della materia; sistemi eterogenei e sistemi omogenei; composti ed elementi.

La struttura dell'atomo: particelle elementari; numero atomico e numero di massa, isotopi, struttura elettronica degli atomi dei vari elementi.

Il sistema periodico degli elementi: gruppi e periodi; elementi di transizione; proprietà periodiche degli elementi: raggio atomico, potenziale di ionizzazione, affinità elettronica; metalli e non metalli; relazioni tra struttura elettronica, posizione nel sistema periodico e proprietà.

Il legame chimico: legame ionico, legame covalente; polarità dei legami; elettronegatività.

Fondamenti di chimica inorganica: nomenclatura e proprietà principali dei composti inorganici: ossidi, idrossidi, acidi, sali; posizione nel sistema periodico.



Le reazioni chimiche e la stechiometria: peso atomico e molecolare, numero di Avogadro, concetto di mole, conversione da grammi a moli e viceversa, calcoli stechiometrici elementari, bilanciamento di semplici reazioni, vari tipi di reazioni chimiche.

Le soluzioni: proprietà solventi dell'acqua; solubilità; principali modi di esprimere la concentrazione delle soluzioni.

Ossidazione e riduzione: numero di ossidazione, concetto di ossidante e riducente.

Acidi e basi: concetti di acido e di base; acidità, neutralità, basicità delle soluzioni acquose; il pH.

Fondamenti di chimica organica: legami tra atomi di carbonio; formule grezze, di struttura e razionali; concetto di isomeria; idrocarburi alifatici, aliciclici e aromatici; gruppi funzionali: alcoli, eteri, ammine, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi.

Fisica

Le misure: misure dirette e indirette, grandezze fondamentali e derivate, dimensioni fisiche delle grandezze, conoscenza del sistema metrico decimale e dei sistemi di unità di misura CGS, tecnico (o pratico) (ST) e internazionale (SI), delle unità di misura (nomi e relazioni tra unità fondamentali e derivate), multipli e sottomultipli (nomi e valori).

Cinematica: grandezze cinematiche, moti vari con particolare riguardo a moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato; moto circolare uniforme; moto armonico (per tutti i moti: definizione e relazioni tra le grandezze cinematiche connesse).

Dinamica: vettori e operazioni sui vettori. Forze, momenti delle forze rispetto a un punto. Composizione vettoriale delle forze. Definizioni di massa e peso. Accelerazione di gravità. Densità e peso specifico. Legge di gravitazione universale, 1°, 2° e 3° principio della dinamica. Lavoro, energia cinetica, energie potenziali. Principio di conservazione dell'energia.

Meccanica dei fluidi: pressione, e sue unità di misura (non solo nel sistema SI). Principio di Archimede. Principio di Pascal. Legge di Stevino.

Termodinamica: termometria e calorimetria. Calore specifico, capacità termica. Meccanismi di propagazione del calore. Cambiamenti di stato e calori latenti. Leggi dei gas perfetti. Primo e secondo principio della termodinamica.

Elettrostatica e elettrodinamica: legge di Coulomb. Campo e potenziale elettrico. Costante dielettrica. Condensatori. Condensatori in serie e in parallelo. Corrente continua. Legge di Ohm. Resistenza elettrica e resistività, resistenze elettriche in serie e in parallelo. Lavoro, potenza, effetto Joule. Generatori. Induzione elettromagnetica e correnti alternate. Effetti delle correnti elettriche (termici, chimici e magnetici).

Matematica

Insiemi numerici e algebra: numeri naturali, interi, razionali, reali. Ordinamento e confronto; ordine di grandezza e notazione scientifica. Operazioni e loro proprietà. Proporzioni e percentuali. Potenze con esponente intero, razionale e loro proprietà. Radicali e loro proprietà. Logaritmi (in base 10 e in base e) e loro proprietà. Cenni di calcolo combinatorio. Espressioni algebriche, polinomi. Prodotti notevoli, potenza n -esima di un binomio, scomposizione in fattori dei polinomi. Frazioni algebriche. Equazioni e disequazioni algebriche di primo e secondo grado. Sistemi di equazioni.

Funzioni: nozioni fondamentali sulle funzioni e loro rappresentazioni grafiche (dominio, codominio, segno, massimi e minimi, crescita e decrescenza, ecc.). Funzioni elementari: algebriche intere e fratte, esponenziali, logaritmiche, goniometriche. Funzioni composte e funzioni inverse. Equazioni e disequazioni goniometriche.

Geometria: poligoni e loro proprietà. Circonferenza e cerchio. Misure di lunghezze, superfici e volumi. Isometrie, similitudini ed equivalenze nel piano. Luoghi geometrici. Misura degli angoli in gradi e radianti. Seno, coseno, tangente di un angolo e loro valori notevoli. Formule goniometriche. Risoluzione dei triangoli. Sistema di riferimento cartesiano nel piano. Distanza di due punti e punto medio di un segmento. Equazione della retta. Condizioni di parallelismo e perpendicolarità. Distanza di un punto da una retta. Equazione della circonferenza, della parabola, dell'iperbole, dell'ellisse e loro rappresentazione nel piano cartesiano. Teorema di Pitagora.

Probabilità e statistica: distribuzioni delle frequenze a seconda del tipo di carattere e principali rappresentazioni grafiche. Nozione di esperimento casuale e di evento. Probabilità e frequenza.

ALLEGATO B

PROGRAMMI RELATIVI ALLA PROVA DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA E DI LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE A CICLO UNICO, DIRETTAMENTE FINALIZZATI ALLA FORMAZIONE DI ARCHITETTO

Per l'ammissione ai corsi è richiesta una sufficiente cultura generale, con particolari attinenze all'ambito storico, sociale e istituzionale, affiancata da capacità di lavoro su testi scritti di vario genere (artistico, letterario, storico, sociologico, filosofico, ecc.) e da attitudini al ragionamento logico-astratto sia in ambito matematico che linguistico.

Cultura generale e ragionamento logico

Accertamento della capacità di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse, che vengono enunciate in forma simbolica o verbale attraverso quesiti a scelta multipla.

I quesiti verteranno su testi di saggistica scientifica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generalistiche o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico.

Quesiti relativi alle conoscenze di cultura generale completano questo ambito valutativo.

Storia

La prova è mirata ad accertare coerenti criteri generali di orientamento cronologico rispetto a protagonisti e fenomeni di rilievo storico (dell'età antica, dell'alto e basso medioevo, dell'età moderna, dell'età contemporanea). Tali orientamenti storico-cronologici generali saranno verificati anche attraverso l'accertamento di conoscenze intrecciate alle specifiche vicende artistico-architettoniche (opere di architettura o correnti artistiche).

Disegno e rappresentazione

La prova è mirata all'accertamento della capacità di analizzare grafici, disegni, e rappresentazioni iconiche o termini di corrispondenza rispetto all'oggetto rappresentato della padronanza di nozioni elementari relative alla rappresentazione (piante, prospetti, assonometrie)

Matematica e fisica


La prova è mirata all'accertamento della padronanza di:

insiemi numerici e calcolo aritmetico (numeri naturali, relativi, razionali, reali; ordinamento e confronto di numeri; ordine di grandezza; operazioni, potenze, radicali, logaritmi), calcolo algebrico, geometria euclidea (poligoni, circonferenza e cerchio, misure di lunghezze, superfici e volumi, isometria, similitudini e equivalenze, luoghi geometrici), geometria analitica (fondamenti), probabilità e statistica (fondamenti);

nozioni elementari sui principi della Meccanica: definizione delle grandezze fisiche fondamentali (spostamento, velocità, accelerazione, massa, quantità di moto, forza, peso, lavoro e potenza); legge d'inerzia, legge di Newton e principio di azione e reazione);

nozioni elementari sui principi della Termodinamica (concetti generali di temperatura, calore, calore specifico, dilatazione dei corpi).

13A04299



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 maggio 2013.

Riconoscimento del Consorzio Chianti Colli Senesi e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo dell'8 aprile 2010, n. 61 per la DOCG «Chianti Colli Senesi».

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, regolamento unico OCM;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nel citato regolamento (CE) 1234/2007 (regolamento unico OCM) a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 118 vices del citato regolamento (CE) n. 1234/2007 del consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE)

n. 1234/2007 e la commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo dell'8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo dell'8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini ed, in particolare, l'art. 11, comma 3 il quale dispone che anche i consorzi di tutela delle sottozone dei vini a denominazioni di origine possano adeguarsi alla normativa prevista dal suddetto decreto ministeriale 16 dicembre 2010;


Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo dell'8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'art. 5, del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo dell'8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo dell'8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio Chianti Colli Senesi con sede legale in Siena, Piazza Matteotti, n. 30, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17



comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 per la DOCG «Chianti Colli Senesi»;

Considerato che la DOCG «Chianti Colli Senesi» è stata riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e del decreto legislativo n. 61/2010 e, pertanto, è una denominazione protetta ai sensi dell'art. 118-*vicies* del citato regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 73 del regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio Chianti Colli Senesi alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Considerato che tutti i regolamenti interni al Consorzio Chianti Colli Senesi costituiscono parte integrante dello statuto e che, pertanto, devono essere sottoposti all'approvazione di questo Ministero;

Considerato che il Consorzio Chianti Colli Senesi ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 dell'art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOCG «Chianti Colli Senesi». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l., di cui alla nota prot. n. 1897 del 26 aprile 2013;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio Chianti Colli Senesi ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al precedente comma 1 del citato art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG «Chianti Colli Senesi», nei confronti dei soli associati;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio Chianti Colli Senesi con sede legale in Siena, Piazza Matteotti, n. 30, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Art. 2.

1. Il Consorzio Chianti Colli Senesi è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo dell'8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere, nei confronti dei soli associati, le funzioni previste dal

comma 1 del citato art. 17 per la DOCG «Chianti Colli Senesi», iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118-*quindicies* del Reg. (CE) n. 1234/2007.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la denominazione «Chianti Colli Senesi».

Art. 3.

1. Il Consorzio Chianti Colli Senesi non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.


3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione Chianti Colli Senesi, ai sensi dell'art. 118-*vicies*, comma 4 secondo paragrafo, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 9 maggio 2013

Il direttore generale: VACCARI

13A04301



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA UNIFICATA

INTESA 11 aprile 2013.

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare per le procedure di accreditamento delle Agenzie per le imprese, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159. (Rep. Atti n. 46/CU).

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta dell'11 aprile 2013.

Visto l'art. 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, recante la disciplina relativa all'impresa in un giorno e, in particolare, il comma 4, che prevede che con uno o più regolamenti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e della semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la Pubblica amministrazione e l'Innovazione e previo parere della Conferenza Unificata, siano stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento delle "Agenzie per le imprese";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, "Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese", emanato in attuazione di quanto previsto dal citato art. 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sul quale è stato acquisito il parere della Conferenza nella Seduta del 26 novembre 2009;

Visto il Documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 15 marzo 2012 in merito alle funzioni, alle procedure di accreditamento e alla valutazione dei requisiti delle Agenzie per le imprese, nel quale si segnala che alcune questioni, relative all'attuazione delle disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n.159/2010 non sono compiutamente definite e chiarite dal regolamento stesso e si rileva la necessità di proseguire su alcuni temi il confronto con il Governo e con l'ANCI, anche al fine di concludere un apposito accordo o una intesa in sede di Conferenza;

Considerata la necessità comune di individuare, con un apposito atto definito in sede di Conferenza, strumenti e procedure condivise tra tutte le amministrazioni interessate, volte a consentire una interpretazione univoca e chiara delle disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n.159/2010 in materia di funzioni, accreditamento, valutazione dei requisiti e vigilanza delle Agenzie per le imprese, come segnalato anche dalle associazioni di categoria con una nota trasmessa in data 15 maggio 2012, prot. CSR 2468 P-4.23.2.12;

Visto l'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n.131 che, al comma 6, prevede che il Governo possa promuovere con le Regioni e gli Enti locali la stipula di intese in sede di Conferenza, volte a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

Visto l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, recante la disciplina relativa alla Segnalazione certificata di inizio attività - Scia;

Visto lo schema di intesa predisposto ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge n. 131/2003 dal Ministero dello sviluppo economico in esito al confronto intercorso con le Associazioni di categoria e condiviso con i rappresentanti delle Regioni e, in linea di massima, con l'ANCI in alcuni incontri informali svolti in via preliminare, suddiviso in tre Sezioni contenenti, rispettivamente, le disposizioni relative alle Funzioni delle Agenzie, all'Accreditamento delle stesse e alla Vigilanza, diramato con nota del 15 febbraio 2013, prot. CSR 1113 P-4.23.2.12;

Visti gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 5 marzo 2013, nel corso della quale le Regioni hanno espresso l'avviso favorevole alla conclusione dell'intesa, mentre l'ANCI ha discusso alcune richieste di modifica, già segnalate al Ministero dello sviluppo economico nel corso delle riunioni informali svolte in precedenza, riservandosi di formulare tali richieste in modo puntuale in un documento da trasmettere in tempi rapidi;


Visto il documento di emendamenti al testo in esame, trasmesso dall'ANCI, secondo l'impegno assunto nel corso della riunione sopra indicata, in data 8 marzo 2013, contenente in particolare le richieste di modifica alla prima Sezione dell'intesa, relativa alle Funzioni delle Agenzie, diramato in pari data con nota prot. CSR 1434 P-4.23.2.12;

Visto il nuovo schema di intesa predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, modificato e integrato a seguito delle richieste formulate dall'ANCI nonché, per le vie brevi, dal Dipartimento per la funzione pubblica, trasmesso con nota del 20 marzo 2013, prot CSR 1644 P-4.23.2.12;

Visti gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 28 marzo 2013, per concludere l'iter istruttorio sull'atto in esame, nel corso della quale sono state discusse alcune ulteriori richieste di modifica e integrazione proposte dalle Regioni, che sono state ritenute in gran parte accoglibili dal Ministero dello sviluppo economico, dal Dipartimento per la funzione pubblica e dall'ANCI, che hanno espresso l'avviso favorevole alla conclusione dell'intesa;

Visto il nuovo testo di intesa, trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico ad esito della riunione tecnica citata, che recepisce tutte le modifiche concordate nel corso dell'incontro, diramato con nota del 3 aprile 2013, prot. CSR 1757 P-4.23.2.12;

Visti gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale il Governo, le Regioni e gli Enti locali hanno espresso l'avviso favorevole all'acquisizione dell'intesa sul testo sopra indicato che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All.1)



Sancisce intesa

ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, sui criteri da applicare per le procedure di accreditamento delle Agenzie per le imprese, in attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n.159.

Roma, 11 aprile 2013

Il Presidente: GNUDI

Il segretario: SINISCALCHI

ALLEGATO I

CONFERENZA UNIFICATA

(Art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281)
(Art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131)

INTESA SUI CRITERI DA APPLICARE PER LE PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO DELLE AGENZIE PER LE IMPRESE, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 LUGLIO 2010, N. 159

Visto l'art. 38 commi 3 e 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112" e, in particolare, gli artt. 6 e 7;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 recante il "Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'art. 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", di seguito il Decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010;

Visti, in particolare, gli articoli 3 "Requisiti generali per l'accREDITAMENTO", l'allegato di cui all'art. 3, comma 1, "Modalità di presentazione dell'istanza di accreditamento" e l'art. 5, "Attività di vigilanza e controllo", del Decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010;

Visto l'art. 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, il quale dispone che "La Conferenza-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane. con la Conferenza Stato-regioni";

Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, il quale dispone che "Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

Visto l'art. 14 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35 in materia di semplificazione dei controlli sulle imprese nonché le relative Linee Guida adottate mediante Intesa sancita, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 14, in Conferenza Unificata nella seduta del 24 gennaio 2013 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 19 febbraio 2013;

Considerata la necessità di favorire l'avvio delle attività delle Agenzie per le Imprese quali nuovi soggetti economici che erogano servizi tecnico amministrativi al fine di agevolare il rapporto tra imprese e pubblica amministrazione;

Considerata la necessità di condividere l'interpretazione delle disposizioni che prevedono e disciplinano le funzioni delle Agenzie, le procedure di accreditamento e la valutazione dei requisiti, nonché la vigilanza sulle stesse;

Considerata la necessità di garantire su tutto il territorio nazionale carattere di omogeneità nell'applicazione dei suddetti criteri, desunti dai citati articoli 6 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010 e dagli articoli 3, 4 e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010;

Considerato che l'allegato di cui all'art. 3, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010 individua la norma UNI EN ISO 9001 quale riferimento normativo cui deve essere certificato conforme il sistema di gestione per la qualità dei soggetti che intendono ottenere l'accREDITAMENTO per svolgere attività di attestazione - di seguito Agenzie per le Imprese di tipo a) - e la norma UNI CEI EN 45011 quale riferimento normativo cui deve essere certificata conforme la struttura dei soggetti che intendono ottenere l'accREDITAMENTO per svolgere attività istruttoria nei procedimenti che comportano attività discrezionale da parte dell'Amministrazione - di seguito Agenzie per le Imprese di tipo b);

Considerato che la certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001 di cui devono essere in possesso i soggetti richiedenti l'accREDITAMENTO del sistema di gestione per la qualità occorrente per svolgere attività di attestazione riservate alle Agenzie di tipo a) deve essere rilasciato da Organismi di certificazione accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008;

Considerato che la certificazione di conformità alla norma UNI CEI EN 45011 della struttura, di cui sono dotati i soggetti richiedenti l'accREDITAMENTO occorrente per svolgere attività istruttoria riservata alle Agenzie di tipo b), deve essere rilasciata da Accredia o da altro Organismo nazionale di accreditamento riconosciuto ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008;

Viste le Istruzioni concernenti l'istruttoria della richiesta di accREDITAMENTO delle Imprese per le Imprese di cui all'art. 38 della legge n. 133 del 2008 predisposte dal Ministero dello sviluppo economico in applicazione del Regolamento 159 del 2010 e pubblicate nel portale www.impresainungiorno.gov.it;

Acquisito l'assenso del Governo e dei rappresentanti delle Autonomie territoriali;

SANCISCE INTESA

nei seguenti termini:

1. Funzioni delle Agenzie

1.1 Le Agenzie per le Imprese, in possesso di accREDITAMENTO per l'esercizio dell'attività di attestazione, di cui al punto 4, lettera a) dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010, di seguito Agenzie di tipo a), erogano i propri servizi esclusivamente nel caso del procedimento automatizzato di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, secondo quanto specificato ai punti successivi e fatto salvo l'eventuale svolgimento di altre attività non incompatibili.

1.2 Le Agenzie per le Imprese di tipo a), accertano preventivamente che all'avvio, trasformazione, trasferimento o cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa o alla modificazione (ristrutturazione, riattivazione, ecc.) dell'impianto produttivo di beni e servizi cui si riferisce il procedimento sia applicabile l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività, di seguito SCIA, ove non sia sufficiente una mera comunicazione.

1.3 Ai fini del rilascio della dichiarazione di conformità, le Agenzie per le Imprese di tipo a), verificano, per ciascun procedimento relativo alla specifica attività di impresa rientrante nel settore ed ambito territoriale per cui sono accreditate:

a) che sussistono tutti i requisiti e i presupposti previsti dalla normativa statale, regionale e locale per la modificazione (ristrutturazione, riattivazione, ecc.) dell'impianto produttivo di beni e servizi o per l'inizio, la trasformazione, il trasferimento o la cessazione dell'esercizio della specifica attività di impresa nella sede indicata dal soggetto richiedente la dichiarazione di conformità e quindi intestatario titolare della SCIA o della comunicazione;

b) che il soggetto richiedente sia in possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità, nonché, ove richiesti, di professionalità;



c) che, ove sia necessaria la produzione di documentazione a corredo della SCIA per dimostrare la sussistenza dei requisiti e presupposti prescritti, la medesima sia completa, formalmente ed oggettivamente rispondente a quanto previsto dalla normativa vigente a livello nazionale, regionale e locale, nonché, nei casi previsti, asseverata da professionisti iscritti negli albi professionali, secondo la specifica competenza richiesta.

1.4 In caso di esito positivo dell'istruttoria svolta come descritto al punto 1.3. lettere a), b) e c), le Agenzie per le Imprese di tipo a) rilasciano la dichiarazione di conformità di cui all'art. 38, comma 3, lettera c) del decreto legge n. 112 del 2008, che consente l'avvio immediato dell'attività, e la trasmettono al SUAP competente per territorio. In tal caso, si considera effettuato dall'agenzia il controllo di mera regolarità formale della segnalazione e dei relativi allegati. Si applicano i criteri generali previsti nelle Linee Guida in materia di controlli adottate ai sensi del comma 5, dell'art. 14 del decreto-legge n. 5 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 2012 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 19 febbraio 2013. In tale contesto particolare rilievo assume il principio di proporzionalità al rischio, tenuto conto anche delle attività di attestazione svolte dalle Agenzie per le imprese.

1.5 Le Agenzie per le Imprese in possesso di accreditamento per l'esercizio dell'attività istruttoria nei procedimenti che comportano attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, di cui alla lettera b) del punto 4 dell'allegato al Decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010, di seguito Agenzie per le Imprese di tipo b), erogano i propri servizi, in luogo ed a supporto del SUAP, relativamente ai procedimenti ordinari, nei modi e limiti previsti dall'art. 38, comma 3, lettera c), del decreto legge n. 112 del 2008 e dall'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010.

1.6 Ai sensi del comma 5 del citato art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, le Agenzie svolgono - su richiesta del soggetto interessato - tutta l'attività istruttoria di cui al comma 1 del medesimo articolo relativa al procedimento concernente la realizzazione di un intervento e lo svolgimento di attività rientranti in un settore ed ambito territoriale per cui sono accreditate. Al termine dell'istruttoria trasmettono telematicamente l'istanza al responsabile del SUAP corredata di tutti gli allegati e della certificazione di conformità del progetto, nonché dell'indicazione motivata sulla sussistenza della necessità o della richiesta di indire la Conferenza dei servizi, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 160/2010.

1.7 Nei casi in cui il responsabile del SUAP indice la Conferenza dei servizi, il SUAP medesimo può consentire all'Agenzia per le Imprese di tipo b), che ha trasmesso telematicamente l'istanza, di fornire supporto organizzativo e gestionale alla Conferenza dei servizi con oneri a carico del soggetto interessato all'adozione del provvedimento finale, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 160/2010.

1.8 Nel caso di procedimenti ordinari, il SUAP e le amministrazioni e gli uffici competenti, nell'ambito delle attività di cui all'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre n. 160 del 2010, si attono ai criteri generali previsti dalle Linee Guida in materia di controlli adottate ai sensi del comma 5, dell'art. 14 del D.L. n. 5 del 2012 e in particolare al principio di proporzionalità al rischio, tenuto conto anche delle attività istruttorie svolte dalle Agenzie per le imprese.

Della segnalazione di non conformità riscontrate si tiene conto nell'ambito dell'attività di vigilanza sull'operato delle Agenzie per le imprese ed. a tal fine, viene informato Accredia o l'altro Organismo nazionale di accreditamento conforme al regolamento (CE) n. 765/2008 che ha rilasciato la certificazione di conformità alla norma UNI CEI EN 45011 della struttura dell'Agenzia di tipo b) interessata.

2. Accredimento delle Agenzie per le imprese

2.1 Prima di avviare l'istruttoria delle richieste di accreditamento pervenute esclusivamente in modalità telematica utilizzando il modello interattivo disponibile nel portale www.impresainungiorno.gov.it il Ministero dello Sviluppo Economico verifica la completezza e correttezza sotto il profilo tecnico amministrativo delle istanze e degli allegati, prodotti a corredo delle stesse per dimostrare ed attestare il possesso dei requisiti generali prescritti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010 in relazione alle attività, ai settori ed ambiti territoriali per cui l'accredimento è richiesto. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico accerta:

a) la completezza, correttezza e coerenza del modello interattivo compilato e della relativa Tabella a) o b) contenente le "Informazioni da fornire" [Punto 4, dell'Allegato al Decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010, lettera a) o b)] in relazione allo specifico accreditamento richiesto;

b) la presenza di tutti gli allegati e la loro corrispondenza e conformità a quanto prescritto per accedere allo specifico accreditamento richiesto;

c) la rispondenza della personalità giuridica dell'Organismo richiedente l'accredimento ai requisiti previsti dall'art. 2, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010;

d) l'insussistenza, deducibile dall'Atto costitutivo, dallo Statuto o dalla documentazione prodotta per individuare i soggetti componenti la struttura dell'Organismo richiedente l'accredimento, i suoi alti dirigenti ed il personale addetto alla valutazione della conformità, di palesi motivi ostativi all'esercizio delle attività di attestazione che il decreto legge n. 112 del 2008 riserva alle Agenzie per le imprese accreditate, in relazione alle prescrizioni di cui al punto 5 dell'allegato al Decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010;

e) l'esistenza, coerenza e validità della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001 del sistema di gestione per la qualità di cui è dotato l'Organismo che ha presentato l'istanza in caso di richiesta di accreditamento definitivo di tipo a) ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio di attività di tipo b);

f) l'esistenza, coerenza e validità della certificazione di conformità alla norma UNI CEI EN 45011 della struttura dell'Organismo che ha presentato l'istanza in caso di richiesta di accreditamento definitivo di tipo b);

g) l'esistenza, coerenza, completezza e corrispondenza alle prescrizioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010 della documentazione prodotta per dimostrare il possesso dei requisiti strutturali di cui al punto 3 del relativo allegato;


h) l'esistenza, validità e conformità alle prescrizioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010 della polizza assicurativa e, nel caso di richiesta di accreditamento provvisorio, della polizza fideiussoria.

i) il Ministero dello sviluppo economico, nella sua funzione di coordinamento, inoltra le istanze riconosciute complete, ove rientranti nella competenza di altre amministrazioni statali, delle Regioni o Province autonome, alle altre Amministrazioni che provvedono alla relativa istruttoria.

2.2 Le altre Amministrazioni statali, le Regioni e le Province Autonome effettuano l'istruttoria verificando la rispondenza dei requisiti strutturali di cui l'Organismo richiedente l'accredimento ha dichiarato e documentato il possesso alle esigenze derivanti dalla specifica normativa statale, regionale o locale concernente l'espletamento di procedure e formalità per prestatori di servizi, per la realizzazione e modifica di impianti produttivi di beni e servizi, per la realizzazione, trasformazione, trasferimento e cessazione dell'esercizio, nell'ambito territoriale di propria competenza, di attività di impresa ricomprese nei settori per cui è richiesto l'accredimento. A tal fine le altre Amministrazioni statali, le Regioni e le Province autonome accerteranno che le dotazioni strutturali, le procedure di cui l'Organismo si è dotato per lo svolgimento delle attività di attestazione ovvero gli schemi di unificazione adottati, le basi di dati disponibili o altrimenti accessibili da parte del personale responsabile dell'esecuzione delle attività di verifica, i requisiti di selezione, competenza e professionalità del personale, offrano adeguata fiducia nella correttezza delle attestazioni rese dall'Organismo riguardo a procedimenti istruiti nell'ambito dei settori di attività e dei territori di competenza.

2.3 Nella verifica degli aspetti e profili di competenza le altre Amministrazioni statali, le Regioni e le Province autonome esaminano la documentazione allegata alle istanze attenendosi ai seguenti principi generali:

a) per soddisfare i requisiti strutturali previsti al punto 3 lettera a) dell'allegato al decreto, la dotazione di personale dell'Agenzia deve comprendere ed individuare, tra i soggetti cui sono assegnate responsabilità, autorità e funzioni per l'esecuzione delle verifiche e lo svolgimento e certificazione delle attività per cui è richiesto l'accredimento, sia figure con qualifiche e competenze di natura giuridico-amministrativa, sia figure con qualifiche e competenze tecniche, di carattere e livello generale ovvero specifico in relazione al tipo ed ai settori ed ambiti territoriali per cui è richiesto l'accredimento. È comunque fatta salva la facoltà accordata ai richiedenti l'accredimento dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010 di stipulare accordi e convenzioni con soggetti esterni che erogano servizi finalizzati alla predisposizione della documentazione di cui deve essere verificata la conformità: di tali accordi e convenzioni, delle prestazioni che ne formano oggetto e delle condizioni stabilite per l'affidamento, la registrazione ed il controllo - anche ai fini della salvaguardia del soddisfacimento dei requisiti di indipendenza e terzietà - deve essere fornita adeguata descrizione nella documentazione relativa ai requisiti strutturali allegata all'istanza.



b) per soddisfare i requisiti strutturali previsti al punto 3 lettere b) e c) e d) dell'allegato al decreto, l'Agenzia richiedente l'accreditamento deve produrre documentazione, comprendente copia integrale o per estratto del Manuale della qualità redatto ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 (punto 4.2.2) ovvero UNI CEI EN 45011 (punto 4.5.3) atta a dimostrare che:

l'elenco delle descrizioni delle procedure in relazione alle quali l'Agenzia richiedente l'accreditamento esegue la valutazione della conformità (ovvero la certificazione) è completo e coerente con il tipo di accreditamento, i settori di attività e gli ambiti territoriali di validità richiesti;

le descrizioni delle procedure sono corrette;

le procedure interne messe a punto per assicurare la trasparenza, il controllo, la registrazione e tracciabilità delle prestazioni erogate sotto accreditamento sono adeguate in rapporto alle disposizioni statali e regionali di settore;

2.4 L'Agenzia dispone dei mezzi necessari per eseguire i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità in modo appropriato in rapporto agli specifici settori di attività ed ambiti territoriali di validità dell'accreditamento richiesto, nonché dell'accesso, anche a livello settoriale, regionale o locale, a tutti gli strumenti o informazioni occorrenti;

2.5 All'esito dell'istruttoria le Regioni e le Province autonome inoltrano la propria proposta di accreditamento al Ministero dello sviluppo economico.

3 Vigilanza sull'attività delle Agenzie per le imprese

3.1 In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010, relativamente all'attività di vigilanza e controllo, in sede di intesa con la Conferenza Unificata, dovranno essere definite le linee di indirizzo per l'esercizio della stessa con eventuale coinvolgimento dell'Organismo unico di accreditamento Accredia. Nelle more, nell'ottica di tenere conto delle ripartizioni di funzioni previste nella fase di accreditamento delle Agenzie per le Imprese, ciascuna Amministrazione effettuerà controlli a campione sull'attività delle Agenzie accreditate, verificando, per ciascuna tipologia di procedimento, la correttezza delle dichiarazioni di conformità ovvero delle certificazioni di progetto rilasciate, mentre il Ministero dello Sviluppo Economico effettuerà il controllo e la vigilanza sul mantenimento dei requisiti di carattere generale di cui al punto 1 della presente intesa. Eventuali irregolarità riscontrate dalle altre Amministrazioni, a seguito dei controlli a campione saranno segnalate al Ministero dello sviluppo economico.

4 Revisione periodica dell'Intesa

4.1 I contenuti della presente intesa, sulla base del monitoraggio della sua attuazione e della valutazione del suo impatto, sono soggetti a revisione periodica, di cui la prima, indicativamente, entro un anno dalla data dell'intesa stessa.

13A04300

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 maggio 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2988
Yen	131,94
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,808
Corona danese	7,4550
Lira Sterlina	0,84430
Fiorino ungherese	293,18
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6998
Zloty polacco	4,1435
Nuovo leu romeno	4,3298
Corona svedese	8,5511
Franco svizzero	1,2430
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5260
Kuna croata	7,5713
Rublo russo	40,7450

Lira turca	2,3403
Dollaro australiano	1,2978
Real brasiliano	2,6244
Dollaro canadese	1,3113
Yuan cinese	7,9782
Dollaro di Hong Kong	10,0793
Rupia indonesiana	12645,90
Shekel israeliano	4,6310
Rupia indiana	71,3110
Won sudcoreano	1436,50
Peso messicano	15,6689
Ringgit malese	3,8799
Dollaro neozelandese	1,5623
Peso filippino	53,440
Dollaro di Singapore	1,6070
Baht thailandese	38,678
Rand sudafricano	11,8092

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A04428



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 13 maggio 2013**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2973
Yen	132,01
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,844
Corona danese	7,4534
Lira Sterlina	0,84410
Fiorino ungherese	293,33
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6998
Zloty polacco	4,1555
Nuovo leu romeno	4,3239
Corona svedese	8,5702
Franco svizzero	1,2404
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5330
Kuna croata	7,5615
Rublo russo	40,6380
Lira turca	2,3450
Dollaro australiano	1,3003
Real brasiliano	2,6147
Dollaro canadese	1,3092
Yuan cinese	7,9742
Dollaro di Hong Kong	10,0689
Rupia indonesiana	12634,69
Shekel israeliano	4,6518
Rupia indiana	71,0113
Won sudcoreano	1442,78
Peso messicano	15,7077
Ringgit malese	3,8890
Dollaro neozelandese	1,5662
Peso filippino	53,387
Dollaro di Singapore	1,6090
Baht thailandese	38,504
Rand sudafricano	11,7993

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A04429

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 14 maggio 2013**


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2977
Yen	131,88
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,887
Corona danese	7,4531
Lira Sterlina	0,84815
Fiorino ungherese	295,53
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6993
Zloty polacco	4,1665
Nuovo leu romeno	4,3315
Corona svedese	8,6333
Franco svizzero	1,2416
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5405
Kuna croata	7,5630
Rublo russo	40,6650
Lira turca	2,3506
Dollaro australiano	1,3080
Real brasiliano	2,6053
Dollaro canadese	1,3157
Yuan cinese	7,9715
Dollaro di Hong Kong	10,0726
Rupia indonesiana	12642,00
Shekel israeliano	4,7250
Rupia indiana	71,0690
Won sudcoreano	1441,01
Peso messicano	15,7759
Ringgit malese	3,8787
Dollaro neozelandese	1,5757
Peso filippino	53,430
Dollaro di Singapore	1,6108
Baht thailandese	38,555
Rand sudafricano	11,9560

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A04430



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 15 maggio 2013**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2864
Yen	132,04
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,003
Corona danese	7,4539
Lira Sterlina	0,84640
Fiorino ungherese	292,27
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6994
Zloty polacco	4,1827
Nuovo leu romeno	4,3355
Corona svedese	8,5960
Franco svizzero	1,2499
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5415
Kuna croata	7,5615
Rublo russo	40,4920
Lira turca	2,3464
Dollaro australiano	1,3015
Real brasiliano	2,5997
Dollaro canadese	1,3133
Yuan cinese	7,9050
Dollaro di Hong Kong	9,9849
Rupia indonesiana	12549,23
Shekel israeliano	4,7202
Rupia indiana	70,4527

Won sudcoreano	1436,74
Peso messicano	15,6385
Ringgit malese	3,8612
Dollaro neozelandese	1,5662
Peso filippino	53,086
Dollaro di Singapore	1,6045
Baht thailandese	38,270
Rand sudafricano	11,9820

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A04431

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

**Domanda di registrazione della denominazione
«SAL DE TAVIRA»/«FLOR DE SAL DE TAVIRA».**

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 132 del 9 maggio 2013, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Denominazione di Origine Protetta, presentata dal Portogallo ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria altri prodotti dell'allegato I del Trattato (spezie, ecc.) - «SAL DE TAVIRA»/«FLOR DE SAL DE TAVIRA». Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - PQA III, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

13A04302

MARCO MANCINETTI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-118) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**

- annuale € **300,00**
- semestrale € **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**

- annuale € **86,00**
- semestrale € **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
(€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 3 0 5 2 2 *

€ 1,00

